

CONDIZIONI GENERALI

PREMESSE

- 1) Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai *partner* internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, al fine di prevedere misure di sostegno alla liquidità delle imprese aventi sede in Italia colpite da tale crisi, con decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2023, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle suddette imprese;
- 2) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, le garanzie di cui al precedente punto 1) sono rilasciate a titolo gratuito in relazione a finanziamenti concessi per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- 3) al fine di dare tempestiva attuazione alle misure previste dalle suddette disposizioni, si riportano di seguito le condizioni e i termini disciplinanti il rilascio delle garanzie da parte di SACE S.p.A. e i conseguenti rapporti sorti tra SACE S.p.A. e i soggetti finanziatori.

Tutto ciò premesso,

che insieme agli allegati (come di volta in volta aggiornati, gli "**Allegati**") costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali (le "**Condizioni Generali**"), le parti convengono quanto segue.

I termini e le espressioni di seguito elencati con le iniziali maiuscole avranno il significato di seguito indicato:

"**Appendice di Estensione della Garanzia SACE**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4.10 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"**Atto di Adesione**" indica l'Atto di Adesione, conforme all'Allegato 7 (*Modello di Atto di Adesione*).

"**Atto di Cessione**" indica l'Atto di Cessione, conforme all'Allegato 8 (*Modello di Atto di Cessione*).

"**Atto di Surroga**" indica l'Atto di Surroga, conforme all'Allegato 6 (*Modello di Atto di Surroga*).

"**Codice Identificativo dell'Aiuto**" indica il codice identificativo dell'aiuto ("COR") connesso alla Garanzia SACE e indicato nell'Allegato 4 (*Modello di Garanzia SACE*).

"**Codice Unico Identificativo**" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4.6 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"**Contratto di Finanziamento**" indica il contratto di finanziamento sottoscritto tra il Soggetto Finanziatore e l'Impresa Beneficiaria in relazione al Finanziamento.

Versione V. 20230112 1.0

1

“**Corrispettivo Annuale**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.5 (*Garanzia SACE*).

“**Decreto**” indica il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.

“**Durata Media del Finanziamento**” indica la durata media rilevata sulla quota capitale del Finanziamento e determinata secondo la seguente formula: $Durata\ media\ finanziamento = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{C_i \times (T_{i+1} - T_i)}{C_{TOT} \times 365}$

dove:

N è il numero di rate

i varia da 0 (erogazione) a N-1

C_i è il capitale residuo in corrispondenza di ciascuna evento (erogazione o pagamento della rata)

T_i , quando i è diverso da 0, corrisponde al giorno di pagamento della i-esima rata: in particolare $T_{i+1} - T_i$ corrisponde al numero di giorni (di calendario) che decorrono tra la rata i e la rata i+1. T_0 coincide con il momento dell'erogazione.

C_{TOT} è pari all'importo del finanziamento.

“**Equivalente Sovvenzione Lordo**” indica l'equivalente sovvenzione lordo della Garanzia SACE, pari all'importo indicato nell'Allegato 4 (*Modello di Garanzia SACE*), che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso all'Impresa Beneficiaria. L'Equivalente Sovvenzione Lordo è determinato secondo la seguente formula: $Importo\ Aiuto = \sum \frac{P_{TCFi}}{(1+r)^t}$

dove:

P_{TCFi} è l'importo i-esimo che sarebbe corrisposto nel caso (teorico) di applicazione dello schema relativo ai premi di garanzia rappresentato nella Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;

r è il tasso di riferimento per l'attualizzazione secondo la Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 del 19/01/2008 relativa ai tassi di riferimento e di attualizzazione;

t è il numero di anni rilevato a partire dalla data di decorrenza del periodo di preammortamento qualora previsto ovvero a partire dalla decorrenza del periodo di ammortamento fino alla data di pagamento di ciascun premio teorico P_{TCFi}

“**Finanziamento**” indica il finanziamento conforme ai requisiti di cui all’Articolo 2 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*).

“**Garanzia SACE**” indica la garanzia rilasciata da SACE avente le caratteristiche di cui all’Articolo 3 (*Garanzia SACE*).

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e dagli altri giorni nei quali le banche non sono, di regola, aperte sulla piazza di Roma e Milano per l'esercizio della loro normale attività.

“**Importo Massimo Garantito**” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 3.1 (*Garanzia SACE*).

Versione V. 20230112 1.0

2

"Impresa Beneficiaria" indica l'impresa beneficiaria del Finanziamento avente i requisiti di cui all'Articolo 1 (*Imprese Beneficiarie*). Nel caso in cui un'impresa beneficiaria (l'**"Impresa Beneficiaria Controllante"**) richieda il Finanziamento per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di società da essa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile (ciascuna, una **"Impresa Beneficiaria Controllata"**), la definizione di "Impresa Beneficiaria" indicherà, in aggiunta alla Impresa Beneficiaria Controllante, altresì ciascuna delle Imprese Beneficiarie Controllate.

"Massimale" indica ciascun importo di cui alla sezione 2.1 (*"Aiuti di importo limitato"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata). Ai fini del calcolo del Massimale, si tiene conto delle eventuali altre misure di aiuto (calcolate sulla base del relativo equivalente sovvenzione lordo), da qualunque soggetto erogate, di cui l'Impresa Beneficiaria ha beneficiato ai sensi della predetta sezione 2.1.

"Notifica" indica la Notifica, conforme all'Allegato 9 (*Modello di Notifica della Cessione*).

"Percentuale Garantita" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3.2 (*Garanzia SACE*).

"PMI" indica le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

"Richiesta di Escussione" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.1 (*Escussione della Garanzia SACE*).

"Richiesta di Estensione del Finanziamento" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4.10 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"Richiesta di Estensione della Garanzia SACE" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4.10 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"Richiesta di Finanziamento" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4.1 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"Richiesta di Garanzia SACE" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 4.3 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

"SACE" indica SACE S.p.A.

"Soggetto Finanziatore" indica ciascuna banca, istituzione finanziaria nazionale e internazionale e/o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia, finanziatore nell'ambito del Contratto di Finanziamento e che abbia aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi dell'Articolo 12 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*); nel caso di esistenza di un *pool* di finanziatori, il *pool* è rappresentato dal Soggetto Finanziatore che agisce in nome e per conto di tutti gli istituti finanziari partecipanti al *pool*.

Nelle presenti Condizioni Generali:

Versione V. 20230112 1.0

3

- (a) ove non risulti altrimenti, ogni termine definito utilizzato al singolare dovrà considerarsi implicitamente riferito anche al plurale e *viceversa*;
- (b) i riferimenti a "Articoli", "Premesse", "Allegati" e "paragrafi" sono da intendersi agli articoli, premesse, allegati e paragrafi delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 1

(Imprese Beneficiarie)

- 1.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, sono considerate Imprese Beneficiarie le imprese, incluse le PMI, che rispettino i seguenti requisiti:
- (i) abbiano sede legale in Italia;
 - (ii) non siano risultate in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014¹, fermo restando quanto previsto all'Articolo 1.2 (*Imprese Beneficiarie*), e, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, non presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale; e
 - (iii) (a) non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, (b) non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni, e (c) ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del Finanziamento e il rilascio della Garanzia SACE, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione.
- 1.2 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, si considera altresì Impresa Beneficiaria quella che, alla data del 31 gennaio 2022, sia risultata in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014¹ a condizione che (A) sia stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbia stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato Regio Decreto n. 267 del 1942 o abbia presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo Regio Decreto, e (B) alla data della Richiesta di Garanzia SACE (i) le relative esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, (ii) non presenti importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (iii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi

¹ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

- 1.3 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, non si considera Impresa Beneficiaria quella che controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sia controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea.
- 1.4 La Garanzia SACE è rilasciata ai sensi della sezione 2.2 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata) ed è concessa in combinazione con gli *"Aiuti di importo limitato"* di cui alla sezione 2.1 della medesima Comunicazione; pertanto, SACE non procederà al rilascio della Garanzia SACE qualora ciò determini il superamento del Massimale applicabile alla relativa Impresa Beneficiaria, senza pregiudizio per quest'ultima di accedere alle garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 15 del Decreto in conformità alle condizioni ivi previste.

Articolo 2

(Tipologia e scopo dei Finanziamenti)

- 2.1 Il Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE deve essere destinato ad esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia e a condizione che l'Impresa Beneficiaria si impegni a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.
- 2.2 Nel caso in cui il Finanziamento sia richiesto dall'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore delle Imprese Beneficarie Controllate, tali proventi dovranno essere trasferiti alle Imprese Beneficarie Controllate tramite finanziamento soci su un conto corrente dedicato della relativa Impresa Beneficiaria Controllata, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, ed utilizzati da queste ultime in conformità agli scopi di cui al precedente Articolo 2.1 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*). Il Finanziamento, da erogarsi in una o più soluzioni, dovrà avere una durata non superiore a 8 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 31 dicembre 2031), con la possibilità per le Imprese Beneficarie di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.
- 2.3 Resta inteso che i Finanziamenti per i quali sia stata già rilasciata una Garanzia SACE possono essere estesi fino ad una durata massima di 8 anni conformemente a quanto previsto ai successivi Articoli 3 (*Garanzia SACE*) e 4 (*Rilascio della Garanzia SACE*).
- 2.4 Il tasso di interesse applicato alla quota garantita del Finanziamento non dovrà superare, al momento della Richiesta di Garanzia SACE, il rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore alla Durata Media del Finanziamento, fermo restando che il costo complessivo del Finanziamento, composto da (i) commissioni e (ii) tasso di interesse, dovrà essere limitato al recupero dei costi ed essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma

prive della Garanzia SACE, come documentato e attestato dal rappresentante legale del Soggetto Finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri.

2.5 L'importo del Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE non dovrà essere superiore al maggiore tra:

- (a) il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio. Qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio;
- (b) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente.

Ai fini dell'individuazione del suddetto limite, troveranno applicazione i seguenti criteri:

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altre misure di aiuto concesse ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"*, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- si avrà riguardo al valore del fatturato in Italia e dei costi sostenuti per fonti energetiche in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;
- il medesimo Finanziamento non potrà beneficiare contestualmente della Garanzia SACE e delle altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* né delle misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un *"Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19"*;
- l'Impresa Beneficiaria potrà altresì beneficiare delle misure previste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 717/2014, ovvero ai

sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014, nonché del Regolamento (UE) n. 1408/2013, in ogni caso a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative ai cumuli previste da tali regolamenti.

- 2.6 Con esclusivo riferimento alle Imprese Beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, l'importo del Finanziamento calcolato in conformità al precedente Articolo 2.5 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*) può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un ammontare garantito non superiore a 25 milioni di Euro, come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri mediante apposita autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Resta inteso che il fabbisogno di liquidità di cui al presente Articolo 2.6 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*) non dovrà essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. (*Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19".

Articolo 3

(Garanzia SACE)

- 3.1 La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, rilasciata in conformità a quanto previsto dal Decreto secondo il modello di cui all'Allegato 4 (*Modello di Garanzia SACE*), avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei Finanziamenti concessi successivamente all'entrata in vigore del Decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori, fino ad un ammontare massimo indicato nella medesima Garanzia SACE (l'**"Importo Massimo Garantito"**).
- 3.2 La Garanzia SACE potrà essere rilasciata entro e non oltre il 31 dicembre 2023, in concorso paritetico e proporzionale tra SACE ed il Soggetto Finanziatore, con le seguenti percentuali di copertura (ciascuna, la **"Percentuale Garantita"**) che si applicano sull'importo residuo dovuto in caso di ammortamento progressivo del Finanziamento:
- (i) 90% dell'importo del Finanziamento per Imprese Beneficiarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento e, in ogni caso, per Imprese Beneficiarie ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

- (ii) 80% dell'importo del Finanziamento per Imprese Beneficiarie con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di Euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia alla data della Richiesta di Finanziamento;
- (iii) 70% dell'importo del Finanziamento per le Imprese Beneficiarie con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Finanziamento.

3.3 Qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell'individuazione delle percentuali di cui al precedente Articolo 3.2 (*Garanzia SACE*) si farà riferimento al valore su base consolidata del fatturato e del numero dei dipendenti del gruppo.

3.4 La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo², e che abbiano aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi del successivo Articolo 12 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*), a condizione che delle suddette cessioni sia data comunicazione a SACE nel rapporto di cui all'Articolo 8.1(vii) (*Impegni del Soggetto Finanziatore*), nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fermo restando l'obbligo del Soggetto Finanziatore di dare comunicazione a SACE delle suddette cessioni e dazioni in pegno nel rapporto di cui all'Articolo 8.1(vii) (*Impegni del Soggetto Finanziatore*). Resta inteso che nelle ipotesi di cessione o dazione in pegno dei suddetti crediti a Banche Centrali dell'Eurosistema, SACE non potrà avvalersi, nei confronti di queste ultime, del diritto di sollevare in sede di escussione le eccezioni previste dal successivo Articolo 5.3 (*Escussione della Garanzia SACE*).

3.5 In relazione alle Garanzie SACE, sono determinate le seguenti commissioni annuali:

- (i) per i Finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
- (ii) per i Finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
- (iii) per i Finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno;

² Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC).

- (iv) per i Finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla Percentuale Garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno;

(ciascuna, il “**Corrispettivo Annuale**”).

3.6 Resta espressamente inteso che:

- (i) nelle ipotesi di estensione dei Finanziamenti ai sensi del precedente Articolo 2.3 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*), il Corrispettivo Annuale sarà ricalcolato in conformità al precedente Articolo 3.5 (*Garanzia SACE*) a decorrere dalla prima annualità;
- (ii) salvo quanto previsto al successivo Articolo 8.1(iii) (*Impegni del Soggetto Finanziatore*), la Garanzia SACE è rilasciata a titolo gratuito nel rispetto del Massimale relativo a ciascuna Impresa Beneficiaria. A tal fine, relativamente alla Garanzia SACE, è riconosciuta all’Impresa Beneficiaria una sovvenzione concessa ai sensi della sezione 2.1 (*Aiuti di importo limitato*) della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina*” (come successivamente modificata e integrata), per un ammontare pari al valore attuale del Corrispettivo Annuale calcolato in conformità al precedente Articolo 3.5 (*Garanzia SACE*).

Articolo 4

(Rilascio della Garanzia SACE)

- 4.1. Ai fini del rilascio della Garanzia SACE, ciascuna Impresa Beneficiaria dovrà presentare al Soggetto Finanziatore (che potrà agire anche per conto di altri Soggetti Finanziatori partecipanti) un’apposita richiesta di Finanziamento conforme all’Allegato 1 (*Richiesta di Finanziamento*) (la “**Richiesta di Finanziamento**”).
- 4.2. Il Soggetto Finanziatore, ricevuta dall’Impresa Beneficiaria la Richiesta di Finanziamento e verificata la possibilità di rilasciare le dichiarazioni di cui al paragrafo (iii) della Richiesta di Garanzia SACE, avvierà l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo, sottoporrà una proposta di delibera ai propri organi competenti.
- 4.3. All’esito della positiva delibera, il Soggetto Finanziatore invierà a SACE apposita richiesta di rilascio della Garanzia SACE redatta in conformità all’Allegato 2 (*Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE*) (la “**Richiesta di Garanzia SACE**”). SACE avrà diritto in ogni momento di avere accesso a tale documentazione fino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all’estinzione del Contratto di Finanziamento.
- 4.4. SACE, una volta ricevute le richieste di Garanzia SACE, provvederà, rispettando il loro ordine cronologico, a verificare gli esiti dell’istruttoria del Soggetto Finanziatore e la completezza delle informazioni presentate, nonché ad effettuare i necessari adempimenti connessi alla registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (“RNA”) e allo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione e all’erogazione dell’aiuto stesso.

Versione V. 20230112 1.0

9

- 4.5 All'esito delle verifiche, le eventuali incongruenze saranno notificate da SACE al Soggetto Finanziatore con apposita comunicazione di mancato accoglimento.
- 4.6 Nel caso di esito positivo, con riferimento a Finanziamenti richiesti da Imprese Beneficiarie, ovvero da Imprese Beneficiarie Controllanti e destinati in tutto o in parte ad Imprese Beneficiarie Controllate, ciascuna con non più di 5.000 dipendenti in Italia o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio, o, comunque, nel caso di Finanziamenti il cui Importo Massimo Garantito, anche su base cumulata, non ecceda 375 milioni di Euro, SACE (i) emetterà la Garanzia SACE mediante comunicazione al Soggetto Finanziatore del codice unico identificativo della Garanzia SACE attraverso il portale on-line Export Plus (il "**Codice Unico Identificativo**"), confermando l'avvenuta emissione della stessa e (ii) comunicherà all'Impresa Beneficiaria l'Equivalente Sovvenzione Lordo e il Codice Identificativo dell'Aiuto all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'Allegato 1 (*Richiesta di Finanziamento*).
- 4.7. Nel caso di esito positivo, con riferimento a Finanziamenti richiesti da Imprese Beneficiarie, ovvero da Imprese Beneficiarie Controllanti e destinati in tutto o in parte ad Imprese Beneficiarie Controllate, una o più delle quali con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ovvero dei dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio, o nel caso di Finanziamenti il cui Importo Massimo Garantito, anche su base cumulata, sia superiore a 375 milioni di Euro, l'efficacia della Garanzia SACE e del corrispondente Codice Unico Identificativo sarà in ogni caso subordinata all'esito positivo di un'istruttoria da parte di SACE e all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del Decreto, tenuto conto del ruolo dell'Impresa Beneficiaria in Italia nelle seguenti aree: (i) contributo allo sviluppo tecnologico; (ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; (iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; (iv) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; (v) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
- 4.8. Resta peraltro inteso che SACE non procederà al rilascio di una Garanzia SACE qualora, a seguito della stessa, risulti superato l'importo complessivo di cui all'articolo 15, comma 13, del Decreto ovvero, con esclusivo riferimento alle Imprese Beneficiarie ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'importo complessivo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
- 4.9. Il Soggetto Finanziatore, ricevuto il Codice Unico Identificativo, procederà al definitivo perfezionamento del Finanziamento e notificherà a SACE, con riferimento a ciascun Codice Unico Identificativo della Garanzia SACE, la data della prima erogazione del Finanziamento.

SACE assocerà al Codice Unico Identificativo della Garanzia SACE la data di erogazione segnalata dal Soggetto Finanziatore attribuendo la data di decorrenza della Garanzia SACE a quella di avvenuta erogazione del Finanziamento.

- 4.10. Ai fini dell'estensione del Finanziamento ai sensi del precedente Articolo 2.3 (*Tipologia e scopo dei*
Versione V. 20230112 1.0

Finanziamenti), ciascuna Impresa Beneficiaria dovrà presentare al Soggetto Finanziatore (che potrà agire anche per conto di altri Soggetti Finanziatori partecipanti) un'apposita richiesta di estensione del Finanziamento conforme all'Allegato 10 (*Richiesta di Estensione del Finanziamento*) (la "**Richiesta di Estensione del Finanziamento**").

Il Soggetto Finanziatore, ricevuta dall'Impresa Beneficiaria la Richiesta di Estensione del Finanziamento, invierà a SACE un'apposita richiesta di estensione della Garanzia SACE redatta in conformità all'Allegato 11 (*Richiesta di Estensione della Garanzia SACE*) (la "**Richiesta di Estensione della Garanzia SACE**").

SACE, una volta ricevute le Richieste di Estensione della Garanzia SACE, provvederà ai sensi degli Articoli 4.4 e 4.5 (*Rilascio della Garanzia SACE*).

Nel caso di esito positivo, con riferimento all'ipotesi di cui al precedente Articolo 4.6 (*Rilascio della Garanzia SACE*), SACE (i) emetterà l'appendice di estensione della Garanzia SACE conforme al modello di cui all'Allegato 12 (*Appendice di Estensione della Garanzia SACE*) (l' "**Appendice di Estensione della Garanzia SACE**") mediante comunicazione al Soggetto Finanziatore a mezzo posta elettronica certificata e (ii) comunicherà all'Impresa Beneficiaria il nuovo Equivalente Sovvenzione Lordo all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'Allegato 1 (*Richiesta di Finanziamento*).

Nel caso di esito positivo, con riferimento all'ipotesi di cui al precedente Articolo 4.7 (*Rilascio della Garanzia SACE*), l'efficacia dell'Appendice di Estensione della Garanzia SACE sarà in ogni caso subordinata all'esito positivo di un'istruttoria da parte di SACE e all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del Decreto.

Articolo 5

(Escussione della Garanzia SACE)

5.1. In caso di mancato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento a titolo di capitale, interessi e oneri accessori, sarà facoltà del Soggetto Finanziatore richiedere il pagamento a SACE dell'importo dovuto ai sensi della relativa Garanzia SACE, presentando una richiesta di pagamento secondo il modello riportato all'Allegato 5 (*Richiesta di Escussione*) (la "**Richiesta di Escussione**"), corredata dei relativi allegati, contenente:

- l'indicazione delle somme non corrisposte e la data di inadempimento;
- le contabili bancarie attestanti le erogazioni effettuate;
- copia di almeno un sollecito di pagamento e/o diffida ad adempiere inviato all'Impresa Beneficiaria con attestazione di ricezione da parte di quest'ultima;
- indicazione delle iniziative eventualmente avviate per preservare e recuperare il credito;
- documentazione volta a consentire il subentro di SACE nei diritti verso l'Impresa Beneficiaria.

- 5.2. La Richiesta di Escussione potrà avere ad oggetto altresì le somme che fossero state corrisposte dall'Impresa Beneficiaria secondo i termini del Contratto di Finanziamento e che dovessero essere state restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).
- 5.3. A seguito della ricezione della Richiesta di Escussione, SACE verserà, a prima richiesta e con rinuncia, ai sensi dell'articolo 1944, comma 2° cod. civ., ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria - ma fermo restando il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli Articoli 5.1 (*Escussione della Garanzia SACE*), 8.1 (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) da (i) a (viii), fermo comunque quanto previsto all'Articolo 8.1 (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) - le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:
- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- 5.4. Qualora il Soggetto Finanziatore intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Contratto di Finanziamento, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
- 5.5. La Richiesta di Escussione potrà essere inoltrata esclusivamente dal Soggetto Finanziatore mediante comunicazione sottoscritta con firma digitale ed inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sace@pcert.postecert.it.
- 5.6. I pagamenti saranno corrisposti al Soggetto Finanziatore mediante accredito sul conto corrente indicato dal Soggetto Finanziatore nella Richiesta di Escussione.

Articolo 6

(Surroga)

- 6.1. Alla data di pagamento delle somme dovute da SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti del Soggetto Finanziatore derivanti dal Contratto di Finanziamento, dalle eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria. Inoltre, il Soggetto Finanziatore:
- (a) surrogherà SACE in tutti i suoi diritti, garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile mediante la sottoscrizione ed invio a SACE dell'Atto di Surroga, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE e, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario da tale data; e

- (b) su richiesta di SACE, effettuerà a favore di SACE una cessione irrevocabile di tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantate ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie reali o personali nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi mediante la sottoscrizione dell'Atto di Cessione (ed invio della relativa Notifica all'Impresa Beneficiaria ed eventuali garanti e/o terzi obbligati), da inviare a SACE entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dalla relativa richiesta.

In ogni caso, la surrogazione e/o la cessione avverranno con riferimento alle somme effettivamente corrisposte da SACE al Soggetto Finanziatore e, su richiesta di SACE, il Soggetto Finanziatore sottoscriverà i documenti necessari e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione e/o la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti.

Articolo 7

(Azioni di recupero)

- 7.1. Il Soggetto Finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.
- 7.2. Dopo l'escussione della Garanzia SACE, il Soggetto Finanziatore e SACE gestiranno le azioni intraprese e intraprenderanno tutte le ulteriori azioni, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni, inclusa SACE SRV S.r.l. Il Soggetto Finanziatore fornirà tempestivamente a SACE le informazioni che la stessa possa ragionevolmente richiedere al fine di poter intraprendere o proseguire le azioni di cui al presente Articolo 7.2 (*Azioni di recupero*).
- 7.3. SACE potrà in ogni caso conferire mandato a terzi o al Soggetto Finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga, ivi incluse le attività di cui all'Articolo 7.2 (*Azioni di recupero*). Il Soggetto Finanziatore terrà SACE costantemente e tempestivamente aggiornata in merito alle azioni intraprese, seguirà le direttive che eventualmente gli venissero impartite da SACE e darà tempestiva comunicazione dell'esito delle stesse fornendo, su richiesta di SACE, copia dei relativi atti. Resta inteso che qualsiasi accordo che comporti la rinuncia totale o parziale a diritti derivanti da un Finanziamento (ivi incluso qualsiasi accordo avente natura transattiva) e/o dalle eventuali garanzie reali e/o personali, dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione di SACE. Gli importi riscossi dal Soggetto Finanziatore in forza del mandato conferito da SACE, dovranno essere distribuiti, entro e non oltre 10 (dieci) giorni di calendario dalla relativa disponibilità, come segue:
- (i) in primo luogo, a copertura dei costi, diversi da quelli interni di natura meramente amministrativa o gestionale, e le spese debitamente documentati non rimborsati precedentemente da SACE, sostenuti in relazione alle azioni intraprese, e
 - (ii) in secondo luogo, dovranno essere ripartiti tra SACE e il Soggetto Finanziatore in proporzione alle rispettive ragioni di credito.

Nel caso in cui gli importi riscossi non siano sufficienti a pagare i costi e le spese sostenuti in relazione alle azioni condotte anche in nome e per conto di SACE in forza del mandato conferito, tali costi e spese, dedotti gli importi eventualmente riscossi, saranno rimborsati da SACE in proporzione alla quota garantita entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta.

Articolo 8

(Impegni del Soggetto Finanziatore)

8.1 Il Soggetto Finanziatore, in riferimento a ciascun Contratto di Finanziamento perfezionato, si obbliga a:

- (i) svolgere le attività di istruttoria creditizia e le analisi di cui ai precedenti Articoli 4.2, 4.3 e 4.10 (*Rilascio della Garanzia SACE*), rendendo dichiarazioni complete, accurate ed esatte e sottoscritte dal soggetto titolare di tutti i necessari poteri e non omettendo di fornire a SACE alcuna informazione a sua conoscenza che possa rendere non veritiera alcuna delle dichiarazioni rese in relazione alle Richieste di Garanzia SACE e alle Richieste di Estensione di Garanzia SACE; resta inteso che l'eventuale non veridicità delle informazioni fornite al Soggetto Finanziatore dall'Impresa Beneficiaria in relazione alle dichiarazioni richieste alle lettere (c), (e), (f) e (g) del paragrafo (iii) della Richiesta di Garanzia SACE o le modalità di svolgimento dell'istruttoria creditizia non determineranno in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;
- (ii) erogare per cassa il Finanziamento su un conto corrente dedicato dell'Impresa Beneficiaria, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, senza sollevare eccezioni di compensazione nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, ivi inclusa l'eccezione di compensazione di eventuali attivi dell'Impresa Beneficiaria con scoperti a qualsiasi titolo, se non *pro quota e pari passu* con il Finanziamento garantito da SACE, fermo restando che:
 - a) la prima erogazione potrà avvenire entro 90 (novanta) giorni a decorrere dall'avvenuto rilascio della Garanzia SACE, ovvero dall'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto dall'Articolo 4.7 (*Rilascio della Garanzia SACE*), e dovrà essere comunicata a SACE entro lo stesso termine;
 - b) ciascuna erogazione potrà essere effettuata a seguito della presentazione, da parte dell'Impresa Beneficiaria, delle fatture (o documenti equipollenti) attestanti l'importo dei consumi energetici oggetto del Finanziamento;
 - c) il conto corrente dedicato di cui al presente punto (ii) nonché, ove previsti, i conti correnti dedicati di ciascuna Impresa Beneficiaria Controllata di cui al precedente Articolo 2 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*), saranno comunicati a SACE al momento della prima erogazione ovvero nel report di cui al successivo punto (vii), restando inteso che l'eventuale inadempimento all'obbligo di comunicazione non determinerà in alcun caso il venir meno della Garanzia SACE;
- (iii) includere nel Contratto di Finanziamento (I) l'impegno dell'Impresa Beneficiaria a (a) utilizzare i proventi del Finanziamento esclusivamente in conformità allo scopo previsto nel Contratto di Finanziamento medesimo, (b) mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione, (c) nel caso di violazione degli impegni e/o non veridicità delle dichiarazioni di cui al presente punto (iii), corrispondere a SACE, anche ai fini dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123,

un importo pari all'Equivalente Sovvenzione Lordo entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di SACE, (II) le dichiarazioni da rendersi a cura dell'Impresa Beneficiaria corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii) e (xix) della Richiesta di Finanziamento, indicando nel Contratto di Finanziamento che la violazione dei suddetti obblighi e/o dichiarazioni *sub* (I) e (II) da parte dell'Impresa Beneficiaria potrà avere conseguenze penali e amministrative, fermo restando che il Soggetto Finanziatore non è tenuto a verificare il rispetto dei suddetti impegni e (III) l'indicazione delle condizioni economiche di maggior favore applicate all'Impresa Beneficiaria in conformità all'Articolo 2.4 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*);

- (iv) informare prontamente SACE qualora sia venuto a conoscenza della violazione degli impegni e/o della non veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo (iii);
- (v) (a) non modificare condizioni o termini del Contratto di Finanziamento e (b) non consentire modifiche delle eventuali garanzie reali e/o personali, nella misura in cui le predette modifiche *sub* (a) e (b) possano determinare una modifica delle informazioni e dei contenuti della Richiesta di Garanzia SACE e, se del caso, della Richiesta di Estensione della Garanzia SACE;
- (vi) non intraprendere azioni che possano pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE ai sensi della Garanzia SACE e svolgere con diligenza le attività di gestione del Finanziamento, adottando, ove ragionevolmente possibile, i medesimi rimedi atti a preservare il credito eventualmente adottati nei confronti dell'Impresa Beneficiaria per finanziamenti non garantiti da SACE;
- (vii) inviare a SACE, con frequenza trimestrale, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza di ciascun trimestre solare, un *report* contenente le informazioni di cui all'Allegato 3 (*Modello di Rapporto Trimestrale*). L'eventuale inesattezza o incompletezza del report non farà in alcun caso venir meno la Garanzia SACE;
- (viii) dare atto nel Contratto di Finanziamento che SACE richiederà in relazione alle Imprese Beneficiarie la certificazione antimafia precisando che in caso di esito negativo delle verifiche, il Soggetto Finanziatore procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza dell'Impresa Beneficiaria dal beneficio del termine) e a informare l'Impresa Beneficiaria delle conseguenze penali e amministrative derivanti;
- (ix) non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del Finanziamento non garantita da SACE;
- (x) effettuare ciascun pagamento dovuto a SACE sul conto corrente indicato nella Garanzia SACE rimossa ogni eccezione di compensazione e, ove SACE abbia già provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi della Garanzia SACE, corrispondere a SACE una porzione pari alla Percentuale Garantita di ogni importo ottenuto a seguito della escussione di fideiussioni o altre garanzie reali e personali, nonché di tutte le somme eventualmente incassate dall'Impresa Beneficiaria in relazione al Finanziamento;
- (xi) informare prontamente SACE di ogni comunicazione scritta ricevuta in relazione a procedure concorsuali alle quali sia assoggettata e/o ammessa l'Impresa Beneficiaria nonché, su richiesta

di SACE, a fornire alla stessa ogni ulteriore correlata informazione;

- (xii) consentire a SACE di accedere (a fronte di ragionevole preavviso) presso i propri uffici, al fine di porre in essere ispezioni e/o verifiche "a campione" volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, fornire la documentazione relativa al Contratto di Finanziamento che dovesse essere ragionevolmente richiesta da SACE, oltre all'originale della Richiesta di Finanziamento (ovvero di copia della stessa ove sottoscritta digitalmente) da fornire su richiesta di SACE, e fare in modo che l'Impresa Beneficiaria si impegni nel Contratto di Finanziamento a consentire a SACE analogo accesso e si impegni a fornire analogo documentazione richiesta da quest'ultima, incluse le fatture (o documenti equipollenti) attestanti l'importo dei consumi energetici oggetto del Finanziamento nonché la documentazione comprovante i criteri utilizzati come base di calcolo dell'importo del Finanziamento ai sensi degli Articoli 2.5, lettere (a) e (b), e 2.6 (*Tipologia e scopo dei Finanziamenti*) e le ripercussioni economiche negative subite dall'Impresa Beneficiaria come dichiarato da quest'ultima nella Richiesta di Finanziamento;
- (xiii) consegnare a SACE una dichiarazione liberatoria, compiere qualsiasi altra azione e/o sottoscrivere qualsiasi altro documento, necessario o utile, ogni qualvolta l'efficacia di una Garanzia SACE venga meno.

- 8.2 Il Soggetto Finanziatore si obbliga a tenere SACE indenne e manlevata (a) in relazione ad ogni pregiudizio che le derivasse, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, rivendicazioni, richieste, pretese, opponibili dalle Imprese Beneficarie nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi dei Contratti di Finanziamento per atti o fatti connessi alla gestione degli stessi, nonché (b) da ogni pregiudizio che derivasse a SACE dalla non veridicità, inesattezza o violazione di dichiarazioni o garanzie rese dal Soggetto Finanziatore, se esclusivamente ascrivibili alla responsabilità del Soggetto Finanziatore.

Articolo 9

(Durata)

- 9.1 Le presenti Condizioni Generali resteranno in vigore sino alla posteriore tra le seguenti date: (i) la data in cui l'efficacia dell'ultima delle Garanzie SACE rilasciata ai sensi delle presenti Condizioni Generali sia venuta meno, ovvero (ii) la data in cui sia venuta incondizionatamente meno ogni ragione di credito di SACE nei confronti di ciascuna Impresa Beneficiaria in relazione alle Garanzie SACE e/o nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, ovvero (iii) la data in cui ogni azione intrapresa per il recupero dell'ultimo dei crediti derivanti dai Finanziamenti e/o dalle Garanzie SACE sia definitivamente venuta meno e/o sia stata rinunciata da SACE e dal Soggetto Finanziatore che agisca in qualità di mandatario di SACE.
- 9.2 Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, restano in ogni caso salvi i diritti relativi o sorti per effetto di eventi verificatisi prima della scadenza delle Condizioni Generali.

Articolo 10

(Legge regolatrice – Foro competente)

Versione V. 20230112 1.0

16

- 10.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
- 10.2 La soluzione di ogni controversia inerente alle presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 11

(Riservatezza)

- 11.1 Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 ("**GDPR**") e al D. Lgs n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali e ad avvisare prontamente l'altra parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.
- 11.2 Le parti, in relazione ai dati personali oggetto delle presenti Condizioni Generali, agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento secondo la definizione contenuta nel GDPR.
- 11.3 Inoltre, le parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).
- 11.4 Le parti si obbligano a non diffondere, divulgare o trasmettere le informazioni di qualsiasi natura relative a ciascuna di esse e alle presenti Condizioni Generali, che non siano o non diventino pubbliche (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione delle presenti Condizioni Generali), che sono state o verranno fornite in esecuzione delle presenti Condizioni Generali ovvero in qualunque altro modo acquisite in relazione a queste ultime fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni (i) sia effettuata in favore di soggetti cui sia stato conferito un mandato al recupero ai sensi del precedente Articolo 7.2 (*Azioni di recupero*), a condizione che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), o (ii) sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento di autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo, ovvero (iii) avvenga con il preventivo consenso scritto dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negato.
- 11.5 Le parti convengono che il Soggetto Finanziatore non è autorizzato a divulgare le informazioni relative all'eventuale impegno di cui al precedente Articolo 4 (*Rilascio della Garanzia SACE*), manlevando irrevocabilmente SACE da qualsiasi uso improprio e non conforme delle stesse da parte del Soggetto Finanziatore. Il Soggetto Finanziatore sarà ritenuto responsabile qualora utilizzi i dati e le informazioni relative all'impegno per turbare, abusare, limitare o comunque violare i diritti di terzi interessati e/o comunque in contrasto con la finalità dell'eventuale impegno e con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
- 11.6 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza delle suddette informazioni e utilizzeranno le stesse unicamente in funzione delle attività necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali, fatti salvi gli

Versione V. 20230112 1.0

17

obblighi previsti per legge ovvero richieste presentate da autorità amministrative o giudiziarie e quanto indicato al successivo Articolo 11.8 (*Riservatezza*).

- 11.7 Il Soggetto Finanziatore inoltre si obbliga ad utilizzare diligentemente le informazioni e i dati relativi all'eventuale impegno rilasciato da SACE ai sensi del precedente Articolo 4 (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle presenti Condizioni Generali e a non cedere o comunque disporre a qualsiasi titolo dei diritti derivanti dall'impegno senza il preventivo consenso scritto di SACE.
- 11.8 Il Soggetto Finanziatore, presta sin d'ora il proprio consenso affinché SACE possa comunicare le informazioni relative alle presenti Condizioni Generali ed ai Finanziamenti garantiti (a) alle proprie società controllate e collegate; (b) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo; (c) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale); (d) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE ai sensi del Decreto e dell'articolo 6 decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con legge 4 novembre 2003, n. 326; (e) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi delle presenti Condizioni Generali e di ciascuna Garanzia SACE sui Finanziamenti o (f) con il consenso del Soggetto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato.

Articolo 12

(Modalità di adesione alle Condizioni Generali)

- 12.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati costituiscono proposta contrattuale.
- 12.2 Il contratto rappresentato dalle presenti Condizioni Generali e dai relativi Allegati si intende perfezionato con la ricezione da parte di SACE, all'indirizzo sace@pcert.postecert.it dell'Atto di Adesione debitamente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore, o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni delle presenti Condizioni Generali e relativi Allegati.

Articolo 13

(Altre pattuizioni)

- 13.1 Le presenti Condizioni Generali e i relativi Allegati potranno subire variazioni in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche della normativa italiana o europea applicabile alle presenti Condizioni Generali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, gli eventuali decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 11, del Decreto e la Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*". Qualora le predette modifiche avessero un effetto pregiudizievole rispetto agli impegni assunti dal Soggetto Finanziatore ai sensi delle presenti Condizioni Generali, le parti negozieranno in buona fede le eventuali variazioni da apportare alle presenti Condizioni Generali e ai relativi allegati.

Articolo 14

(Comunicazioni ed elezione di domicilio)

14.1 A pena di inefficacia ed invalidità, e salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Condizioni Generali e nei relativi Allegati, tutte le comunicazioni relative alle presenti Condizioni Generali dovranno essere inviate tramite il portale on-line Export Plus o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi dove le parti eleggono domicilio, salvo diversa indicazione:

(i) se a SACE: Piazza Poli, 37/42 – 00187 Roma – Indirizzo PEC: sace@pcert.postecert.it

(ii) se al Soggetto Finanziatore, all'indirizzo indicato nel relativo Atto di Adesione

ovvero presso il diverso indirizzo o recapito che le parti potranno comunicare successivamente in conformità alle precedenti disposizioni.

Lista degli Allegati:

Allegato 1	Richiesta di Finanziamento
Allegato 2	Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE (Fac-simile Tracciato record)
Allegato 3	Modello di Rapporto Trimestrale
Allegato 4	Modello di Garanzia SACE
Allegato 5	Richiesta di Escussione
Allegato 6	Modello di Atto di Surroga
Allegato 7	Modello di Atto di Adesione
Allegato 8	Modello di Atto di Cessione
Allegato 9	Modello di Notifica della Cessione
Allegato 10	Richiesta di Estensione del Finanziamento
Allegato 11	Richiesta di Estensione della Garanzia SACE
Allegato 12	Appendice di Estensione della Garanzia SACE

Allegato 1

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Con la presente si richiede la concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 avente le seguenti caratteristiche:

1. Impresa Beneficiaria: *[Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale]*
OPPURE³
[Impresa Beneficiaria:
 - a. Impresa Beneficiaria Controllante: *[Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale]*
 - b. Imprese Beneficiarie Controllate: *[Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale]*
2. Sede legale: [-]⁴
3. Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:
[-] PMI (conformemente all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014)
[-] Non PMI
4. Svolge attività di stoccaggio di gas naturale:
[-] Sì
[-] No
5. È un'impresa ad alto consumo energetico che gestisce stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale⁵:
[-] Sì
[-] No
6. È un'impresa a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE:
[-] Sì
[-] No
7. Settore di riferimento dell'Impresa Beneficiaria:
[-] Produzione primaria di prodotti agricoli

³ Da utilizzare in caso di Finanziamento richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficiarie Controllate.

⁴ Bloccante se non in Italia.

⁵ Come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

☐ Pesca e acquacoltura

☐ Altro

8. Appartiene ad un gruppo⁶:

☐ Sì

Capogruppo⁷: *[Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale⁸]*

Paese Capogruppo: [-]

Fatturato annuo globale relativo all'ultimo esercizio concluso (come risultante dal relativo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo agli ultimi tre esercizi conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

OPPURE

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo ai seguenti esercizi effettivamente conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio) [-]⁹:

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Numero di dipendenti in Italia:

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Costi per fonti energetiche sostenuti in Italia nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento (come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente):

⁶ In caso di Finanziamento richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficarie Controllate, i valori richiesti su base individuale sono da ritenersi riferiti all'Impresa Beneficiaria Controllante.

⁷ Controllante di ultimo livello anche estera.

⁸ Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all'estero.

⁹ Da utilizzare nel caso in cui il gruppo di appartenenza dell'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019.

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

[-] No

Fatturato annuo globale relativo all'ultimo esercizio concluso (come risultante dal relativo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio): [-]

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo agli ultimi tre esercizi conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio): [-]

OPPURE

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo ai seguenti esercizi effettivamente conclusi [-] (come risultante dal relativo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio)¹⁰: [-]

Numero di dipendenti in Italia: [-]

Costi per fonti energetiche sostenuti in Italia nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento (come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente): [-]

9. Indirizzo di posta elettronica certificata: [-]

10. Importo in linea capitale: [-]

11. Durata (incluso periodo di preammortamento): [-]

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali pubblicate da SACE S.p.A. sul proprio sito internet.

[Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000¹¹, il sottoscritto [•], titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto segue:

- (i) l'Impresa Beneficiaria è un'impresa con sede legale in Italia, diversa da banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, avente le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 8 che precedono;

¹⁰ Da utilizzare nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019.

¹¹ In caso di Finanziamento richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficarie Controllate, sostituire la presente sezione con quella alternativa riportata di seguito.

- (ii) il Finanziamento avente le caratteristiche sopra indicate sarà destinato ad esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di¹²:

☐ ottobre 2022

☐ novembre 2022

☐ dicembre 2022

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia e l'Impresa Beneficiaria si impegna a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

A tal fine, l'Impresa Beneficiaria, su richiesta di SACE, si impegna a fornire alla medesima SACE, per il tramite del Soggetto Finanziatore, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare il rispetto delle finalità sopra elencate, ivi incluse le fatture (o documenti equipollenti) attestanti l'importo dei consumi energetici oggetto del Finanziamento;

- (iii) l'Impresa Beneficiaria dichiara che:¹³

- (a) ☐ le esigenze di liquidità connesse al Finanziamento sono riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto dovute a¹⁴:

☐ perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati,

☐ rincari delle materie prime e/o dei semilavorati, o

☐ cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina;

- (b) ☐ la propria attività d'impresa è stata limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità connesse al Finanziamento sono una conseguenza di tale limitazione o interruzione;

- (c) ☐¹⁵ le esigenze di liquidità connesse al Finanziamento sono riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di¹⁶:

☐ rincari delle materie prime e/o dei semilavorati, e/o

☐ interruzione delle catene di approvvigionamento.

A tal fine, l'Impresa Beneficiaria si impegna a fornire al Soggetto Finanziatore la documentazione idonea a comprovare la sussistenza di tali ripercussioni economiche negative;

¹² Selezionare una o più opzioni.

¹³ Selezionare una o più opzioni.

¹⁴ Selezionare una o più opzioni.

¹⁵ L'opzione (c) può essere selezionata solo qualora l'Impresa Beneficiaria svolga l'attività di stoccaggio di gas naturale.

¹⁶ Selezionare una o più opzioni.

- (iv) se appartenente ad un gruppo, l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto da parte della società capogruppo l'autorizzazione in merito alla Richiesta di Finanziamento ovvero, qualora non sia soggetta a direzione e coordinamento, l'Impresa Beneficiaria ha debitamente informato la società capogruppo;
- (v) (a) ☐ l'Impresa Beneficiaria e le società del gruppo di appartenenza non hanno ricevuto finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE ai sensi del Decreto;

OPPURE

- ☐ l'Impresa Beneficiaria e/o le società del gruppo di appartenenza hanno ricevuto finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE ai sensi del Decreto;
- (b) ☐ l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione;

OPPURE

- ☐ l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione, per un importo pari a ;
- (c) ☐ l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf");

OPPURE

- ☐ l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf") per un importo dovuto e non rimborsato, maggiorato degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, pari a ;
- (d) ☐ l'Impresa Beneficiaria ha beneficiato di aiuti concessi ai sensi della sezione 2.1 (*"Aiuti di importo limitato"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata) per un ammontare complessivamente pari a ¹⁷;

¹⁷ Indicare l'importo dell'entità del beneficio (aiuto) concesso, calcolato sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo determinato secondo la

OPPURE

- [] l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato di aiuti concessi ai sensi della sezione 2.1 (*"Aiuti di importo limitato"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata);
- (f) in relazione al Finanziamento oggetto della presente richiesta, l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato e non beneficerà di altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* e/o delle altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 (*"Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti"*) o 3.3 (*"Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti"*) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un *"Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19"*;
- (vi) l'Impresa Beneficiaria non ha subito provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- (vii) l'Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (*"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"*) e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;
- (viii) l'Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all'integrale estinzione del Finanziamento;

seguente formula: $Importo\ Aiuto = \sum \frac{P_{TCFI}}{(1+r)^t}$
dove:

P_{TCFI} è l'importo i-esimo che sarebbe corrisposto nel caso (teorico) di applicazione dello schema relativo ai premi di garanzia rappresentato nella Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"*;

r è il tasso di riferimento per l'attualizzazione secondo la Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 del 19/01/2008 relativa ai tassi di riferimento e di attualizzazione;

t è il numero di anni rilevato a partire dalla data di decorrenza del periodo di preammortamento qualora previsto ovvero a partire dalla decorrenza del periodo di ammortamento fino alla data di pagamento di ciascun premio teorico P_{TCFI} .

Versione V. 20230112 1.0

25

(ix) l'Impresa Beneficiaria acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) delle informazioni inerenti la Garanzia SACE (quali ad esempio nome dell'Impresa Beneficiaria, importo del Finanziamento, oggetto di garanzia e data di emissione);

(x) l'Impresa Beneficiaria:

[] è un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia;

OPPURE

[] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 in quanto:

[] è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere pubbliche, ovvero

[] è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011;

OPPURE

[] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia alla luce del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall'articolo 1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012, dichiara di essere regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di _____ in data _____;

OPPURE

[] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia in quanto iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell' "Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita dall'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

(xi) l'Impresa Beneficiaria si impegna a rispettare le normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione;

(xii) l'importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

a) il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi ovvero, qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, agli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio;

- b) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche dall'Impresa Beneficiaria nei dodici mesi precedenti il mese della presente richiesta, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente che l'Impresa Beneficiaria si impegna a fornire al Soggetto Finanziatore;
- c) [il fabbisogno di liquidità dell'Impresa Beneficiaria per i [12 (dodici)]¹⁸ / [6 (sei)]¹⁹ mesi successivi alla data della presente richiesta, pari a [●] di Euro. A tal fine, l'Impresa Beneficiaria:
- prende atto che tale importo non può determinare un incremento dell'ammontare garantito del Finanziamento, calcolato in conformità alle precedenti lettere a) o b), a seconda del caso, superiore a 25 milioni di Euro;
 - dichiara che il fabbisogno di liquidità non è stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. (*“Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie”*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”* ovvero ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un *“Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19”*;
 - dichiara che i limiti di importo di cui alle precedenti lettere a) e b) non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto la stessa Impresa Beneficiaria risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza:²⁰
 - [] della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi;
 - [] di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili);
 - [] di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente;
 - [] dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'Impresa Beneficiaria abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale);
 - [] dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale;

¹⁸ Nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria sia una PMI.

¹⁹ Nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria sia un'impresa diversa da una PMI.

²⁰ Selezionare una o più opzioni.

- su richiesta di SACE, si impegna a fornire, per il tramite del Soggetto Finanziatore, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare la sussistenza delle circostanze elencate al punto precedente];²¹

(xiii) nel calcolo dell'importo del Finanziamento, l'Impresa Beneficiaria ha rispettato i seguenti criteri:

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altre garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"*, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- i limiti di importo di cui al paragrafo (xii) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi per fonti energetiche sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato concessi in relazione ad altri finanziamenti ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata), gli importi di detti finanziamenti si cumulano a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali definiti nella predetta comunicazione;

(xiv) l'Impresa Beneficiaria ha:

- a) ☐ un numero di dipendenti in Italia inferiore o pari a 5.000 o un valore di fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria con riferimento alla data del 18 maggio 2022 se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio;
- b) ☐ un numero di dipendenti in Italia maggiore a 5.000 o un valore di fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati

²¹ Compilare solo se l'Impresa Beneficiaria rientra nella categoria di «impresa a forte consumo di energia», ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, e intende richiedere l'incremento dell'importo garantito del Finanziamento.

certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria con riferimento alla data del 18 maggio 2022 se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio.

L'Impresa Beneficiaria prende atto e attesta che nel caso di imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro o nel caso in cui l'Importo Massimo Garantito del Finanziamento, anche su base cumulata, sia maggiore a 375 milioni di Euro, l'efficacia della garanzia è subordinata alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l'Impresa Beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

A tal fine l'Impresa Beneficiaria attesta di svolgere la propria attività nell'ambito di [●], come risultante dai documenti riportati *sub* Allegato B;

(xv) alla data del 31 gennaio 2022, l'Impresa Beneficiaria:

[] non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014²² e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui ai citati Regolamenti sono i seguenti: [ebitda], [oneri finanziari], [debito], [patrimonio netto], [perdite];

OPPURE

[] rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014²³ e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato

²² Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

²³ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed

la valutazione di cui ai citati Regolamenti sono i seguenti: [ebitda], [oneri finanziari], [debito], [patrimonio netto], [perdite].

In tal caso, l'Impresa Beneficiaria dichiara altresì che (a) è stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (b) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto n. 267 del 1942 o (c) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo Regio Decreto;

- (xvi) l'Impresa Beneficiaria dichiara che (a) non è soggetta alle sanzioni adottate dall'Unione Europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni; e (b) non è posseduta o controllata da persone, organismi o enti destinatari di tali sanzioni;
- (xvii) l'Impresa Beneficiaria non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;
- (xviii) l'Impresa Beneficiaria è consapevole che il Finanziamento sarà accreditato esclusivamente su un conto corrente dedicato e che l'operatività di tale conto è condizionata all'indicazione nella richiesta di utilizzo del Finanziamento del codice unico identificativo del Finanziamento e della Garanzia SACE e della locuzione: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022";
- (xix) nei confronti del titolare o del Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- (xx) l'Impresa Beneficiaria prende atto che potrà richiedere l'estensione della durata del Finanziamento e della Garanzia SACE, anche successivamente al rilascio della stessa, in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni previste dalle Condizioni Generali pubblicate da SACE S.p.A. sul proprio sito internet;
- (xxi) l'Impresa Beneficiaria è consapevole che la Garanzia SACE è rilasciata ai sensi della sezione 2.2 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata) ed è concessa in combinazione con gli *"Aiuti di importo limitato"* di cui alla sezione 2.1 della medesima Comunicazione relativamente ai premi di garanzia che l'Impresa Beneficiaria non

esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

è tenuta a versare e dichiara, pertanto, di impegnarsi a rispettare il limite di cumulo previsto nella predetta sezione 2.1;

- (xxii) l'Impresa Beneficiaria prende atto e accetta che l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella presente richiesta potrà essere utilizzato da SACE per la trasmissione di comunicazioni relative alla Garanzia SACE e si impegna a comunicare tempestivamente a SACE, per il tramite del Soggetto Finanziatore, eventuali variazioni di tale indirizzo;
- (xxiii) l'Impresa Beneficiaria si impegna a corrispondere a SACE, anche ai fini dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, un importo pari all'Equivalente Sovvenzione Lordo, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SACE, nel caso di:
 - I. violazione degli impegni previsti nel Contratto di Finanziamento in relazione all'utilizzo dei proventi del Finanziamento e al mantenimento in Italia della parte sostanziale della produzione, e/o
 - II. non veridicità delle dichiarazioni corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii) e (xix) della presente richiesta.

Il titolare o Legale Rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri dell'Impresa Beneficiaria sottoscrive la presente richiesta in doppio originale o, in alternativa, mediante firma digitale in caso di utilizzo di processi a distanza, e autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento secondo le modalità previste, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora, (a) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti al Soggetto Finanziatore in virtù della garanzia rilasciata e (b) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente richiesta o della violazione degli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento.]

IN CASO DI FINANZIAMENTO RICHIESTO DA UN'IMPRESA BENEFICIARIA CONTROLLANTE PER DESTINARNE IN TUTTO O IN PARTE I PROVENTI IN FAVORE DI UNA O PIÙ IMPRESE BENEFICIARIE CONTROLLATE, SOSTITUIRE LA SEZIONE PRECEDENTE CON QUELLA QUI DI SEGUITO RIPORTATA

[Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria Controllante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, in nome e per conto dell'Impresa Beneficiaria Controllante e di ciascuna Impresa Beneficiaria Controllata, quanto segue:

- (i) ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata è un'impresa con sede legale in Italia, diversa da banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e avente le ulteriori caratteristiche indicate ai punti da 1 a 8 che precedono;
- (ii) il Finanziamento avente le caratteristiche sopra indicate sarà destinato ad esigenze di capitale

d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di²⁴:

☐ ottobre 2022

☐ novembre 2022

☐ dicembre 2022

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia e ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata si impegna a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

A tal fine, ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata, su richiesta di SACE, si impegna a fornire alla medesima SACE, per il tramite del Soggetto Finanziatore, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare il rispetto delle finalità sopra elencate, ivi incluse le fatture (o documenti equipollenti) attestanti l'importo dei consumi energetici oggetto del Finanziamento;

(iii) L'Impresa Beneficiaria Controllante dichiara che:²⁵

(a) ☐ le esigenze di liquidità connesse al Finanziamento sono riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto dovute a:²⁶

☐ perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati,

☐ rincari delle materie prime e/o dei semilavorati, o

☐ cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina;

(b) ☐ l'attività d'impresa dell'Impresa Beneficiaria Controllante e di ciascuna Impresa Beneficiaria Controllata è stata limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e le esigenze di liquidità connesse al Finanziamento sono una conseguenza di tale limitazione o interruzione;

(c) ☐²⁷ le esigenze di liquidità connesse al Finanziamento sono riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di²⁸:

☐ rincari delle materie prime e/o dei semilavorati, e/o

☐ interruzione delle catene di approvvigionamento.

A tal fine, l'Impresa Beneficiaria Controllante si impegna a fornire al Soggetto Finanziatore la documentazione idonea a comprovare la sussistenza di tali ripercussioni economiche negative;

²⁴ Selezionare una o più opzioni.

²⁵ Selezionare una o più opzioni.

²⁶ Selezionare una o più opzioni.

²⁷ L'opzione (c) può essere selezionata solo qualora l'Impresa Beneficiaria Controllante e le Imprese Beneficarie Controllate svolgano l'attività di stoccaggio di gas naturale.

²⁸ Selezionare una o più opzioni.

- (iv) se appartenente ad un gruppo, l'Impresa Beneficiaria Controllante ha ricevuto da parte della società capogruppo l'autorizzazione in merito alla Richiesta di Finanziamento ovvero, qualora non sia soggetta a direzione e coordinamento, l'Impresa Beneficiaria ha debitamente informato la società capogruppo;
- (v) (a) ☐ l'Impresa Beneficiaria Controllante e le società del gruppo di appartenenza non hanno ricevuto finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE ai sensi del Decreto;

OPPURE

- ☐ l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o le società del gruppo di appartenenza hanno ricevuto finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE ai sensi del Decreto;
- (b) ☐ ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata non ha ricevuto finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2. (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione;

OPPURE

- ☐ l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o una o più delle Imprese Beneficarie Controllate hanno ricevuto finanziamenti di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2. (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione, per un importo pari a ☐;
- (c) ☐ ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata non ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf");

OPPURE

- ☐ l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o una o più delle Imprese Beneficarie Controllate hanno ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf") per un importo dovuto e non rimborsato, maggiorato degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, pari a ☐;
- (d) ☐ l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o una o più Impresa Beneficiaria Controllata ha beneficiato di aiuti concessi ai sensi della sezione 2.1 (*"Aiuti di importo limitato"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro*

temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata) per un ammontare complessivamente pari a [●]²⁹;

OPPURE

[] l'Impresa Beneficiaria Controllante e le Imprese Beneficiarie Controllate non hanno beneficiato di aiuti concessi ai sensi della sezione 2.1 (*"Aiuti di importo limitato"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata);

- (f) in relazione al Finanziamento oggetto della presente richiesta, né l'Impresa Beneficiaria Controllante né alcuna delle Imprese Beneficiarie Controllate hanno beneficiato o beneficeranno di altre misure di supporto alla liquidità, concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* e/o delle altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 (*"Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti"*) o 3.3 (*"Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti"*) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un *"Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19"*;
- (vi) ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata non ha subito provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- (vii) l'Impresa Beneficiaria Controllante è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (*"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della*

²⁹ Indicare l'importo dell'entità del beneficio (aiuto) concesso, calcolato sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo determinato secondo la seguente formula: $Importo\ Aiuto = \sum \frac{P_{TCFI}}{(1+r)^t}$

dove:

P_{TCFI} è l'importo i-esimo che sarebbe corrisposto nel caso (teorico) di applicazione dello schema relativo ai premi di garanzia rappresentato nella Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"*;

r è il tasso di riferimento per l'attualizzazione secondo la Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 del 19/01/2008 relativa ai tassi di riferimento e di attualizzazione;

t è il numero di anni rilevato a partire dalla data di decorrenza del periodo di preammortamento qualora previsto ovvero a partire dalla decorrenza del periodo di ammortamento fino alla data di pagamento di ciascun premio teorico P_{TCFI} .

Versione V. 20230112 1.0

legge 15 marzo 1997, n. 59”) e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;

- (viii) ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all’integrale estinzione del Finanziamento;
- (ix) l’Impresa Beneficiaria Controllante acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) delle informazioni inerenti la Garanzia SACE (quali ad esempio nome dell’Impresa Beneficiaria Controllante e delle Imprese Beneficarie Controllate, importo del Finanziamento, oggetto di garanzia e data di emissione);
- (x) l’Impresa Beneficiaria Controllante e/o una o più delle Imprese Beneficarie Controllate:

[] è un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia;

OPPURE

[] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 in quanto:

[] è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere pubbliche, ovvero

[] è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011;

OPPURE

[] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia alla luce del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall’articolo 1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012, dichiara di essere regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di _____ in data _____;

OPPURE

[] è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia in quanto iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell’ “Anagrafe antimafia degli esecutori” istituita dall’articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

- (xi) ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata si impegna a rispettare le normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione;

(xii) l'importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- a) il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria Controllante relativo agli ultimi tre esercizi conclusi ovvero, qualora l'Impresa Beneficiaria Controllante abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, agli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio;
- b) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche dall'Impresa Beneficiaria Controllante nei dodici mesi precedenti il mese della presente richiesta, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente che l'Impresa Beneficiaria Controllante si impegna a fornire al Soggetto Finanziatore;
- c) [il fabbisogno di liquidità dell'Impresa Beneficiaria Controllante e delle Imprese Beneficarie Controllate per i [12 (dodici)]³⁰ / [6 (sei)]³¹ mesi successivi alla data della presente richiesta, pari a [●] di Euro. A tal fine, l'Impresa Beneficiaria Controllante:
 - prende atto che tale importo non può determinare un incremento dell'ammontare garantito del Finanziamento, calcolato in conformità alle precedenti lettere a) o b), a seconda del caso, superiore a 25 milioni di Euro;
 - dichiara che il fabbisogno di liquidità non è stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* ovvero ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un *"Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19"*;
 - dichiara che i limiti di importo di cui alle precedenti lettere a) e b) non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto l'Impresa Beneficiaria Controllante e le Imprese Beneficarie Controllate risultano gravemente colpite dalla crisi attuale quale conseguenza:³²

[] della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi;

³⁰ Nel caso in cui ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata sia una PMI.

³¹ Nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o alcuna Impresa Beneficiaria Controllata sia un'impresa diversa da una PMI.

³² Selezionare una o più opzioni.

[] di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili);

[] di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente;

[] dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'Impresa Beneficiaria abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale);

[] dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale;

- su richiesta di SACE, si impegna a fornire, per il tramite del Soggetto Finanziatore, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare la sussistenza delle circostanze elencate al punto precedente]³³;

(xiii) nel calcolo dell'importo del Finanziamento, l'Impresa Beneficiaria Controllante ha rispettato i seguenti criteri:

- qualora l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o alcuna Impresa Beneficiaria Controllata sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altre garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"*, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria Controllante sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- i limiti di importo di cui al paragrafo (xii) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi per fonti energetiche sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria Controllante ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria Controllante appartenga ad un gruppo;
- qualora alcuna Impresa Beneficiaria Controllante e/o Impresa Beneficiaria Controllata sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, si cumulano;

³³ Compilare solo se ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata rientra nella categoria di «impresa a forte consumo di energia», ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, e intende richiedere l'incremento dell'importo garantito del Finanziamento.

- qualora l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o alcuna Impresa Beneficiaria Controllata sia destinataria di aiuti di Stato concessi in relazione ad altri finanziamenti ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 ("*Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati*") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" (come successivamente modificata e integrata), gli importi di detti finanziamenti si cumulano a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali definiti nella predetta comunicazione;

- (xiv) a) ☐ ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata ha un numero di dipendenti in Italia inferiore o pari a 5.000 o un valore di fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria con riferimento alla data del 18 maggio 2022 se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;

OPPURE

- b) ☐ l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o una o più delle Imprese Beneficarie Controllate ha un numero di dipendenti in Italia maggiore a 5.000 o un valore di fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria con riferimento alla data del 18 maggio 2022 se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata prende atto e attesta che nel caso in cui una o più delle Imprese Beneficarie Controllate o Impresa Beneficiaria Controllante abbia più di 5.000 dipendenti in Italia o valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro o nel caso l'Importo Massimo Garantito del Finanziamento, anche su base cumulata, sia maggiore a 375 milioni di Euro, l'efficacia della garanzia è subordinata alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

A tal fine ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata attesta di svolgere la propria attività nell'ambito di [●], come risultante dai documenti riportati *sub* Allegato B;

(xv) alla data del 31 gennaio 2022,

[] l'Impresa Beneficiaria Controllante e le Imprese Beneficarie Controllate non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014³⁴ e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui ai citati Regolamenti sono i seguenti: [ebitda], [oneri finanziari], [debito], [patrimonio netto], [perdite];

[] l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o una o più delle Imprese Beneficarie Controllate rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014³⁵ e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui ai citati Regolamenti sono i seguenti: [ebitda], [oneri finanziari], [debito], [patrimonio netto], [perdite].

In tal caso, l'Impresa Beneficiaria Controllante dichiara altresì che l'Impresa Beneficiaria rilevante (a) è stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (b) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato Regio Decreto n. 267 del 1942 o (c) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo Regio Decreto;

(xvi) l'Impresa Beneficiaria Controllante e le Imprese Beneficarie Controllate (a) non sono soggette alle sanzioni adottate dall'Unione Europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni; e (b) non sono possedute o controllate da persone, organismi o enti destinatari di tali sanzioni;

(xvii) ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;

³⁴ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

³⁵ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

- (xviii) ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata è consapevole che il Finanziamento sarà accreditato esclusivamente su un conto corrente dedicato e che l'operatività di tale conto è condizionata all'indicazione nella richiesta di utilizzo del Finanziamento del codice unico identificativo del Finanziamento e della Garanzia SACE e della locuzione: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022";
- (xix) nei confronti del titolare o del Legale Rappresentante di ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- (xx) ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata prende atto che potrà richiedere l'estensione della durata del Finanziamento e della Garanzia SACE, anche successivamente al rilascio della stessa, in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni previste dalle Condizioni Generali pubblicate da SACE S.p.A. sul proprio sito internet;
- (xxiv) ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata è consapevole che la Garanzia SACE è rilasciata ai sensi della sezione 2.2 ("*Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie*") della Comunicazione della Commissione europea recante un "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" (come successivamente modificata e integrata) ed è concessa in combinazione con gli "*Aiuti di importo limitato*" di cui alla sezione 2.1 della medesima Comunicazione relativamente ai premi di garanzia che ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata non è tenuta a versare e dichiara, pertanto, di impegnarsi a rispettare il limite di cumulo previsto dalla predetta sezione 2.1;
- (xxv) ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata prende atto e accetta che l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella presente richiesta potrà essere utilizzato da SACE per la trasmissione di comunicazioni relative alla Garanzia SACE e si impegna a comunicare tempestivamente a SACE, per il tramite del Soggetto Finanziatore, eventuali variazioni di tale indirizzo;
- (xxvi) l'Impresa Beneficiaria Controllante si impegna a corrispondere a SACE, anche ai fini dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, un importo pari all'Equivalente Sovvenzione Lordo, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SACE, nel caso di:
 - I. violazione degli impegni previsti nel Contratto di Finanziamento in relazione all'utilizzo dei proventi del Finanziamento e al mantenimento in Italia della parte sostanziale della produzione, e/o
 - II. non veridicità delle dichiarazioni corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii) e (xix) della presente richiesta.

Il titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria Controllante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, in nome e per conto di ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata,
Versione V. 20230112 1.0

sottoscrive la presente richiesta in doppio originale o, in alternativa, mediante firma digitale in caso di utilizzo di processi a distanza, e autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento secondo le modalità previste, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora, (a) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti al Soggetto Finanziatore in virtù della garanzia rilasciata e (b) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente richiesta o della violazione degli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento.]

Allega:

A - Dichiarazione Antimafia³⁶³⁷

[B - Documentazione a supporto del ruolo svolto dalle Imprese Beneficiarie rispetto alle aree e profili di cui all'art. 15, comma 9, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50]³⁸

[DATA]

[FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

³⁶ In caso di Finanziamento richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficiarie Controllate, la dichiarazione antimafia dovrà essere resa in relazione a ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata.

³⁷ L'Impresa Beneficiaria, qualora non sia un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia, dovrà trasmettere la dichiarazione antimafia avvalendosi a propria scelta del modello riportato *sub* Allegato A-1, da sottoscrivere a cura del titolare o legale rappresentante anche con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica, ovvero del modello riportato *sub* Allegato A-2, da sottoscrivere a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia. Qualora l'Impresa Beneficiaria sia un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia dovrà trasmettere la dichiarazione secondo il modello riportato *sub* Allegato A-3.

³⁸ Documentazione da produrre solo per operazioni in procedura ordinaria e quindi per Imprese Beneficiarie (ovvero, in caso di Finanziamento richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficiarie Controllate, per ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata) con più di 5.000 dipendenti in Italia o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro o in caso di importo massimo garantito del finanziamento, anche su base cumulata, maggiore a 375 milioni di euro.

Allegato 1 - Sub Allegato A-1 - Dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante della Società

MODELLO DI DICHIARAZIONE

**articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"**

Il sottoscritto _____
(nome) _____
(cognome)

Nato a _____
(luogo)

In data _____ Codice Fiscale _____
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

Residente a _____ Provincia _____
(luogo) (sigla)

in _____ Numero _____
(via/piazza/altro)

In qualità di legale rappresentante

della Società _____
(Ragione Sociale)

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____
(Codice Fiscale della Società) (Partita IVA)

con sede legale in _____ Numero _____
(via/piazza/altro)

città _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, DPR n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

PARTE 1

- che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti **non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di**
Versione V. 20230112 1.0

42

sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia");

che ai sensi dell'art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età³⁹

Sig./Sig.ra.
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

residenza Numero
(via/piazza/provincia/altro) (numero)

città

Sig./Sig.ra.
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

residenza Numero
(via/piazza/provincia/altro) (numero)

città

PARTE 2

[NOTA: REPLICARE LA DICHIARAZIONE PER CIASCUN SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA]⁴⁰

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, di essere a diretta conoscenza che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei confronti di [nome e cognome] in qualità di [indicare ruolo] della società [...] come sopra individuata, **non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.** ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia")

Sig./Sig.ra.
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

³⁹ Per "familiare convivente" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne.

⁴⁰ Le dichiarazioni di cui alla parte 2 devono essere rese dal dichiarante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1, 2, 2 bis e 2 ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sig./Sig.ra.		
	(nome)	(cognome)
Nato a		
	(luogo)	
In data		Codice Fiscale
	(gg/mm/aaaa)	(Codice Fiscale)
residenza		Numero
	(via/piazza/provincia/altro)	(numero)
città		

Documento
 (tipologia)

Numero
 (numero documento)

Rilasciato da In data
 (qq/mm/aaaa)

(firma leggibile)

Versione V. 20230112 1.0

Allegato 1 - Sub Allegato A-2⁴² - Dichiarazione che deve essere resa da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159⁴³

MODELLO DI DICHIARAZIONE

**articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa"**

Il sottoscritto _____ (nome) _____ (cognome)

Nato a _____ (luogo)

In data _____ (gg/mm/aaaa) Codice Fiscale _____ (Codice Fiscale)

Residente a _____ (luogo) Provincia _____ (sigla)

in _____ (via/piazza/altro) Numero _____

In qualità di legale rappresentante

della Società _____ (Ragione Sociale)

Codice Fiscale _____ (Codice Fiscale della Società) Partita IVA _____ (Partita IVA)

con sede legale in _____ (via/piazza/altro) Numero _____

città _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, DPR n. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, DPR n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti **non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.** ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

⁴² Tale dichiarazione è sostitutiva di quella prevista nell'Allegato 1 – sub Allegato A-1 in tutti i casi in cui il legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non effettui la dichiarazione per tutti i soggetti di cui all'art. 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

⁴³ Le dichiarazioni devono essere rese da ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”);

- che ai sensi dell'art. 85, comma 3, del d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età⁴⁴

Sig./Sig.ra.
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

residenza Numero
(via/piazza/provincia/altro) (numero)

città

Sig./Sig.ra.
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

residenza Numero
(via/piazza/provincia/altro) (numero)

città

Sig./Sig.ra.
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

residenza Numero
(via/piazza/provincia/altro) (numero)

città

Sig./Sig.ra.
(nome) (cognome)

Nato a
(luogo)

In data Codice Fiscale
(gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

⁴⁴Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, purché maggiorenne.

residenza			Numero	
	(via/piazza/provincia/altro)			(numero)
città				
Sig./Sig.ra.				
	(nome)	(cognome)		
Nato a				
	(luogo)			
In data		Codice Fiscale		
	(gg/mm/aaaa)		(Codice Fiscale)	
residenza			Numero	
	(via/piazza/provincia/altro)			(numero)
città				

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Documento		
	(tipologia)	
Numero		
	(numero documento)	
Rilasciato da		In data
		(gg/mm/aaaa)

In fede,

Il dichiarante

Luogo e data

(firma leggibile)

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Qualora non si disponga di firma digitale, il dichiarante sarà tenuto a sottoscrivere il presente documento con firma autografa e ad inviarne copia PDF allegando copia del proprio documento d'identità e Codice Fiscale.

Allegato 1 - Sub Allegato A-3⁴⁵ - Dichiarazione che deve essere resa dal legale rappresentante della Società nel caso in cui non occorre richiedere la documentazione antimafia

Il sottoscritto _____

 (nome) (cognome)

Nato a _____

 (luogo)

In data _____ Codice Fiscale _____

 (gg/mm/aaaa) (Codice Fiscale)

Residente a _____ Provincia _____

 (luogo) (sigla)

in _____ Numero _____

 (via/piazza/altro)

In qualità di Legale Rappresentante

della Società _____

 (Ragione Sociale)

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

 (Codice Fiscale della Società) (Partita IVA)

con sede legale in _____ Numero _____

 (via/piazza/altro)

città _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76, del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75, del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che la documentazione antimafia non è richiesta in quanto:

a) ricorre l'ipotesi indicata:

- ☐ nell'art. 83, comma 3, lettera a), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.
- ☐ nell'art. 83, comma 3, lettera b), del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

b) la società è regolarmente iscritta, con iscrizione in corso di validità:

- ☐ nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, presso la Prefettura di _____ con data di fine validità _____
- ☐ nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con data di fine validità _____

⁴⁵ La dichiarazione è sostitutiva di quella prevista nell'Allegato 1- sub Allegato A-1 e A-2

Allegato 1 - Sub Allegato B - Documentazione a supporto del ruolo svolto dall'Impresa Beneficiaria rispetto alle aree e profili di cui all'art. 15, comma 9, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50

- I. Impresa Beneficiaria: *[Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale]*
- II. Codice ATECO attività prevalente: [-]
- III. Numero totale di addetti: [-]
- IV. Disaggregazione del fatturato Italia per singolo codice ATECO⁴⁷: [-]
- V. Spese in ricerca e sviluppo in Italia: [-]
- VI. Numero di addetti coinvolti in ricerca e sviluppo in Italia: [-]
- VII. Numero di brevetti registrati in Italia ogni anno negli ultimi 10 anni:

Numero brevetti	Anno

- VIII. Variazione media del numero di addetti in Italia negli ultimi 3 anni: [-]
- IX. Quota di nuovi assunti a tempo indeterminato in Italia sul totale delle assunzioni negli ultimi 3 anni in Italia: [-]
- X. Elementi qualitativi utili alla valutazione d'impatto di cui all'Art. 15, comma 9, del DL 50/2022

⁴⁷ Da completare solamente in caso di attività economica diversificata e attribuibile a diversi codici ATECO. Se non disponibile, è richiesta un'autodichiarazione sulla base degli ultimi dati di bilancio disponibili.

Allegato 2 (Facsimile TRACCIATO PIATTAFORMA ONLINE SACE)

RICHIESTA DI RILASCIO DELLA GARANZIA SACE

(informazioni da caricare sul Portale Online Export Plus; previsto anche il caricamento sul Portale Online Export Plus di copia in formato PDF dell'Allegato 1 (Richiesta di Finanziamento) e della Dichiarazione Antimafia dell'Impresa Beneficiaria firmata digitalmente (ovvero di copia in formato PDF della Dichiarazione Antimafia unitamente alla copia in formato PDF del documento d'identità del relativo firmatario, nel caso in cui tale dichiarazione non sia stata firmata digitalmente))

Con la presente si comunica di aver ricevuto in data [●] una richiesta di finanziamento garantito da SACE ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, avente le seguenti caratteristiche:

1. Soggetto Finanziatore: (Ragione Sociale, Codice Fiscale)
2. Impresa Beneficiaria: *[Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale]*
3. Il Finanziamento è richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficiarie Controllate: [-]⁴⁸
4. Importo in linea capitale: [-]
5. Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:
[-] PMI (conformemente all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014)
[-] Non PMI
6. Svolge attività di stoccaggio di gas naturale:
[-] Sì
[-] No
7. È un'impresa ad alto consumo energetico che gestisce stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale⁴⁹:
[-] Sì
[-] No
8. È un'impresa a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE:
[-] Sì

⁴⁸ *Flag* solo Sì/NO.

⁴⁹ Come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

[-] No

9. Appartiene ad un gruppo⁵⁰:

[-] Sì

Capogruppo⁵¹: *[Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale⁵²]*

Paese Capogruppo: [-]

Fatturato annuo globale relativo all'ultimo esercizio concluso (come risultante dal relativo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo agli ultimi tre esercizi conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

OPPURE

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo ai seguenti esercizi effettivamente conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio) [-]⁵³: [-]

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Numero di dipendenti in Italia:

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

Costi per fonti energetiche sostenuti in Italia nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento (come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: [-]

⁵⁰ In caso di Finanziamento richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficarie Controllate, i valori richiesti su base individuale sono da ritenersi riferiti all'Impresa Beneficiaria Controllante.

⁵¹ Controllante di ultimo livello anche estera.

⁵² Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all'estero.

⁵³ Da utilizzare nel caso in cui il gruppo di appartenenza dell'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019.

valore su base consolidata della Capogruppo: [-]

[-] No

Fatturato annuo globale relativo all'ultimo esercizio concluso (come risultante dal relativo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio): [-]

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo agli ultimi tre esercizi conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio): [-]

OPPURE

Fatturato annuo medio totale in Italia relativo ai seguenti esercizi effettivamente conclusi (come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non essendo ancora stato approvato l'ultimo bilancio): [-]⁵⁴: [-]

Numero di dipendenti in Italia: [-]

Costi per fonti energetiche sostenuti in Italia nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento (come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente): [-]

10. Fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento qualora l'Impresa Beneficiaria sia una PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi qualora l'Impresa Beneficiaria sia un'impresa diversa dalle PMI⁵⁵: [-]⁵⁶

11. Indirizzo di posta elettronica certificata dell'Impresa Beneficiaria: [-]

12. Data di delibera del finanziamento: [-]

13. Rating assegnato dal Soggetto Finanziatore⁵⁷ all'Impresa Beneficiaria⁵⁸: [-]

14. Percentuale di Garanzia SACE: [-]

15. Tipo Tasso di interesse: [variabile/fisso]

16. Tasso di interesse applicato all'intero importo del Finanziamento: [-]⁵⁹

17. Tasso di interesse applicato alla quota garantita del Finanziamento: [-]

18. Tasso di interesse senza Garanzia SACE⁶⁰: [-]

⁵⁴ Da utilizzare nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019.

⁵⁵ Applicabile solo alle Imprese Beneficarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, che abbiano richiesto un incremento dell'importo garantito del Finanziamento.

⁵⁶ L'importo non può determinare un incremento dell'importo garantito del Finanziamento superiore a 25 milioni di Euro.

⁵⁷ In caso di finanziamento in *pool* rating assegnato dal Soggetto Finanziatore che agisce in qualità di agente.

⁵⁸ In caso di Finanziamento richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficarie Controllate, il rating deve essere riferito alla sola Impresa Beneficiaria Controllante.

⁵⁹ Margine/Tasso fisso.

⁶⁰ Tasso di interesse che sarebbe stato applicato dal Soggetto Finanziatore in assenza di Garanzia SACE.

19. Commissioni Soggetto Finanziatore: [-]
20. Commissioni Soggetto Finanziatore Senza Garanzia SACE: [-]
21. Durata (incluso periodo di preammortamento): [-]⁶¹
22. Mesi di Preammortamento: [-]⁶²
23. Garanzie reali e personali: [-]⁶³
24. Codice Identificativo Delibera all'interno dei sistemi del Soggetto Finanziatore
25. Codice Identificativo Impresa Beneficiaria all'interno dei sistemi del Soggetto Finanziatore
26. Importo delle esposizioni dell'Impresa Beneficiaria coperte da garanzie statali italiane di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto, rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE, e qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), comprensivo degli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della Richiesta di Finanziamento.

OPPURE⁶⁴

Importo delle esposizioni di ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata coperte da garanzie statali italiane di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto, rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE, e qualora l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o alcuna Impresa Beneficiaria Controllata sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), comprensivo degli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della Richiesta di Finanziamento.

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

In relazione a tale Richiesta di Finanziamento, ai sensi del Decreto, si richiede il rilascio di una Garanzia SACE, avente la Percentuale Garantita pari a: [-]

⁶¹ Durata massima 8 anni comprensiva del Preammortamento.

⁶² Preammortamento massimo 36 mesi (comprensivo di preammortamento tecnico) e per multipli di 3 mesi.

⁶³ Flag solo Si/NO.

⁶⁴ Da utilizzare in caso di Finanziamento richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficiarie Controllate.

[Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000⁶⁵, il sottoscritto [•], Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, del Soggetto Finanziatore, [anche in nome e per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente]⁶⁶, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara e garantisce quanto segue:

- (i) [...] ha ricevuto dall'Impresa Beneficiaria del Finanziamento tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento, in ottemperanza al Decreto, unitamente alla dichiarazione antimafia dell'Impresa Beneficiaria secondo il modello di cui all'Allegato 1 (*Dichiarazione Antimafia*) delle Condizioni Generali;
- (ii) [...] ha concluso la propria istruttoria con esito positivo e intende concedere il Finanziamento, subordinatamente al rilascio della Garanzia SACE;
- (iii) [...] conferma tutte le dichiarazioni di seguito elencate:
 - a) in relazione all'Impresa Beneficiaria, ha concluso con esito positivo le procedure “*know your customer*” (ivi incluse le verifiche in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi) e conferma che l'Impresa Beneficiaria non è soggetta alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non è posseduta o controllata da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni e la concessione del Finanziamento e l'eventuale rilascio della Garanzia SACE non pregiudicano gli obiettivi di tali sanzioni;
 - b) ha verificato che:
 - alla data della presente richiesta, il tasso di interesse applicato alla quota garantita del Finanziamento non è superiore al rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore alla Durata Media del Finanziamento;
 - il costo complessivo del Finanziamento, composto da (i) commissioni e (ii) tasso di interesse è limitato al recupero dei costi ed è inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della Garanzia SACE, composto da commissioni e tasso di interesse;
 - c) sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento:

[...] l'Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 gennaio 2022, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17

⁶⁵ In caso di Finanziamento richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficarie Controllate, sostituire la presente sezione con quella alternativa riportata di seguito.

⁶⁶ Inserire solo in caso di finanziamento in pool.

giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014⁶⁷;

OPPURE

[...] l'Impresa Beneficiaria rientrava, alla data del 31 gennaio 2022, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014⁶⁸ e, alla data della presente richiesta, (i) è stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (ii) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato Regio Decreto n. 267 del 1942 o (iii) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo Regio Decreto.

In tal caso, il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'Impresa Beneficiaria, dichiara (a) di aver verificato che, alla data della presente richiesta, le esposizioni dell'Impresa Beneficiaria non sono classificabili come esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classifica l'esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore, ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenziava[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%, (b) che l'Impresa Beneficiaria non presenta importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (c) di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;

- d) ha verificato che, in Centrale Rischi, nell'ultimo flusso di ritorno disponibile alla data della presente richiesta, non si evidenziano segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" in relazione all'Impresa Beneficiaria;
- e) l'importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti importi (come calcolati ai sensi del Decreto):

⁶⁷ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

⁶⁸ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

- (i) il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi ovvero, qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, agli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento;
 - (ii) il 50% dei costi per fonti energetiche sostenuti dall'Impresa Beneficiaria nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento;
 - (iii) [il fabbisogno di liquidità dell'Impresa Beneficiaria per i [12 (dodici)]⁶⁹ / [6 (sei)]⁷⁰ mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento. A tal fine, il Soggetto Finanziatore ha verificato che tale fabbisogno di liquidità non determina un incremento del dell'ammontare garantito del Finanziamento, calcolato in conformità ai precedenti punti (i) o (ii), a seconda del caso, superiore a 25 milioni di Euro];⁷¹
- f) l'importo del Finanziamento, secondo quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, rispetta i seguenti criteri:
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altre garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"*, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - i limiti di importo di cui alla lettera (d) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi per fonti energetiche sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;

⁶⁹ Nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria sia una PMI.

⁷⁰ Nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria sia un'impresa diversa da una PMI.

⁷¹ Applicabile solo alle Imprese Beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, che abbiano richiesto un incremento dell'importo garantito del Finanziamento.

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della Richiesta di Finanziamento, si cumulano;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato concessi in relazione ad altri finanziamenti ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata), gli importi di detti finanziamenti si cumulano a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali definiti nella predetta comunicazione;
- g) secondo quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, l'Impresa Beneficiaria non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.

OPPURE IN CASO DI FINANZIAMENTO RICHIESTO DA UN'IMPRESA BENEFICIARIA CONTROLLANTE PER DESTINARNE IN TUTTO O IN PARTE I PROVENTI IN FAVORE DI UNA O PIÙ IMPRESE BENEFICIARIE CONTROLLATE, SOSTITUIRE LA SEZIONE PRECEDENTE CON QUELLA QUI DI SEGUITO RIPORTATA

[Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [•], Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, del Soggetto Finanziatore, [anche in nome e per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente]⁷², consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara e garantisce quanto segue:

- (i) [...] ha ricevuto da ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata del Finanziamento tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento, in ottemperanza al Decreto, unitamente alla dichiarazione antimafia di ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata secondo il modello di cui all'Allegato 1 (*Dichiarazione Antimafia*) delle Condizioni Generali;
- (ii) [...] ha concluso la propria istruttoria con esito positivo e intende concedere il Finanziamento, subordinatamente al rilascio della Garanzia SACE;
- (iii) [...] conferma tutte le dichiarazioni di seguito elencate:

⁷² Inserire solo in caso di finanziamento in pool.

- a) in relazione a ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata, ha concluso con esito positivo le procedure “*know your customer*” (ivi incluse le verifiche in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi) E conferma che l’Impresa Beneficiaria Controllante e le Imprese Beneficarie Controllate non sono soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non sono possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni e la concessione del Finanziamento e l’eventuale rilascio della Garanzia SACE non pregiudicano gli obiettivi di tali sanzioni;
- b) ha verificato che:
- alla data della presente richiesta, il tasso di interesse applicato alla quota garantita del Finanziamento non è superiore al rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore alla Durata Media del Finanziamento;
 - il costo complessivo del Finanziamento, composto da (i) commissioni e (ii) tasso di interesse è limitato al recupero dei costi ed è inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della Garanzia SACE, composto da commissioni e tasso di interesse;
- c) sulla base dei dati e delle dichiarazioni forniti da ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata nella Richiesta di Finanziamento:

[...] l’Impresa Beneficiaria Controllante e ciascuna Impresa Beneficiaria Controllata non rientravano, alla data del 31 gennaio 2022, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014⁷³;

OPPURE

[...] l’Impresa Beneficiaria Controllante e/o una o più delle Imprese Beneficarie Controllate rientrava, alla data del 31 gennaio 2022, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014⁷⁴ e, alla data della presente richiesta, (i) è stata ammessa alla procedura del concordato

⁷³ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

⁷⁴ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed

con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (ii) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato Regio Decreto n. 267 del 1942 o (iii) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo Regio Decreto.

In tal caso, il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'Impresa Beneficiaria rilevante, dichiara (a) di aver verificato che, alla data della presente richiesta, l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o una o più delle Imprese Beneficarie Controllate non risulta presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classifica l'esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore, ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenziava[no] segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20%, (b) che l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o una o più delle Imprese Beneficarie Controllate, alla data della presente richiesta, non presenta importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (c) di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;

- d) ha verificato che, in Centrale Rischi, nell'ultimo flusso di ritorno disponibile alla data della presente richiesta, non si evidenziano segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" in relazione all'Impresa Beneficiaria Controllante e alle Imprese Beneficarie Controllate;
- e) l'importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti importi (come calcolati ai sensi del Decreto):
 - (i) il 15% del fatturato annuo totale medio dell'Impresa Beneficiaria Controllante relativo agli ultimi tre esercizi conclusi ovvero, qualora l'Impresa Beneficiaria Controllante abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, agli esercizi effettivamente conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria Controllante nella Richiesta di Finanziamento;
 - (ii) il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche dall'Impresa Beneficiaria Controllante nei dodici mesi precedenti il mese della Richiesta di Finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria Controllante nella Richiesta di Finanziamento;

esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

- (iii) [il fabbisogno di liquidità dell'Impresa Beneficiaria Controllante e delle Imprese Beneficiarie Controllate per i [12 (dodici)]⁷⁵ / [6 (sei)]⁷⁶ mesi successivi alla data della Richiesta di Finanziamento. A tal fine, il Soggetto Finanziatore ha verificato che tale fabbisogno di liquidità non determina un incremento del dell'ammontare garantito del Finanziamento, calcolato in conformità ai precedenti punti (i) o (ii), a seconda del caso, superiore a 25 milioni di Euro];⁷⁷
- f) l'importo del Finanziamento, secondo quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria Controllante nella Richiesta di Finanziamento, rispetta i seguenti criteri:
- qualora l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o alcuna Impresa Beneficiaria Controllata sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altre garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie"*) della Comunicazione della Commissione europea recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"*, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria Controllante sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
 - i limiti di importo di cui alla lettera (e) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi per fonti energetiche sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria Controllante ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria Controllante appartenga ad un gruppo;
 - qualora alcuna Impresa Beneficiaria Controllante e/o Impresa Beneficiaria Controllata sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della Richiesta di Finanziamento, si cumulano;
 - qualora l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o alcuna Impresa Beneficiaria Controllata sia destinataria di aiuti di Stato concessi in relazione ad altri finanziamenti ai sensi della sezione normativa nazionale emanata in attuazione della 2.3 (*"Sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati"*) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un *"Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* (come successivamente modificata e integrata), gli importi di detti finanziamenti si cumulano a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i

⁷⁵ Nel caso in cui ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata sia una PMI.

⁷⁶ Nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria Controllante e/o alcuna Impresa Beneficiaria Controllata sia un'impresa diversa da una PMI.

⁷⁷ Applicabile solo alle Imprese Beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, che abbiano richiesto un incremento dell'importo garantito del Finanziamento.

massimali definiti nella predetta comunicazione;

- g) secondo quanto dichiarato da ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e/o Impresa Beneficiaria Controllata nella Richiesta di Finanziamento, ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e/o Impresa Beneficiaria Controllata non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.

Allegato 4
GARANZIA SACE
C.U.I. n [-]

Dati identificativi del Contratto di Finanziamento garantito:

1. Soggetto Finanziatore: [-]⁷⁸
2. Impresa Beneficiaria: [Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale]
3. Capogruppo: [Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale]
4. Importo in linea capitale: [-]
5. Tasso di interesse: [-]⁷⁹
6. Durata: [-]
7. Preammortamento: [-]⁸⁰
8. Garanzie reali e personali: [-]⁸¹

Caratteristiche della Garanzia SACE:

1. Percentuale Garantita: [-]
2. Importo Massimo Garantito (di cui oneri accessori non superiori all'1% dell'importo iniziale in linea capitale dell'importo del Finanziamento): [-]
3. Codice Identificativo Aiuto: [-]
4. Equivalente Sovvenzione Lordo: [-]

La Garanzia SACE è rilasciata in conformità alle Condizioni Generali, disponibili sul portale on-line Export Plus, cui il Soggetto Finanziatore ha aderito mediante le modalità ivi indicate, e alle condizioni di seguito indicate.

1. GARANZIA SACE

- (a) La Garanzia SACE è una garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso delle somme erogate ai sensi del sopra identificato Contratto di Finanziamento per capitale, interessi e oneri accessori (le **“Obbligazioni Garantite”**), senza vincolo di solidarietà, nei limiti della Percentuale Garantita e fino all'Importo Massimo Garantito.
- (b) SACE pagherà a prima richiesta del Soggetto Finanziatore, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 5 (*“Richiesta di Escussione”*) delle Condizioni Generali e munita dei relativi allegati, gli importi indicati con rinuncia ai sensi dell'Articolo 1944, comma 2°, cod. civ. ad ogni obbligo di preventiva escussione dell'Impresa Beneficiaria stessa, fermo restando il diritto di sollevare eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni assunti ai sensi degli articoli 5.1 (*Escussione della Garanzia SACE*), 8.1 (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) da (i) a (viii), delle Condizioni Generali, fermo comunque quanto previsto all'articolo 8.1 (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) delle Condizioni Generali.

⁷⁸ Indicare se agisce nell'ambito di un pool.

⁷⁹ Margine / Tasso fisso.

⁸⁰ Preammortamento massimo 36 mesi e per multipli di 3 mesi, incluso di preammortamento tecnico necessario ad allineamento a data fine trimestre solare post erogazione.

⁸¹ Flag solo Si/NO.

- (c) Qualora il Soggetto Finanziatore intenda esercitare il diritto di esigere il rimborso anticipato delle somme finanziate ai sensi del Contratto di Finanziamento, il pagamento ai sensi della Garanzia SACE resta operante in base alle scadenze originariamente previste, a meno che SACE non eserciti la facoltà di pagare anticipatamente gli importi.
- (d) Il pagamento da parte di SACE avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Soggetto Finanziatore nella Richiesta di Escussione entro la successiva tra le seguenti date:
- 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento.
- (e) L'efficacia della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata: (i) alla conclusione del Contratto di Finanziamento e (ii) alla prima erogazione di cui al Contratto di Finanziamento stesso, che dovrà essere comunicata a SACE. Tali circostanze dovranno comunque verificarsi entro la data che cade 90 (novanta) giorni dopo il rilascio della presente Garanzia SACE ovvero dopo l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto dall'articolo 5.7 (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali. Trascorso inutilmente detto termine la presente Garanzia SACE diverrà definitivamente inefficace. Esclusivamente per l'ipotesi prevista dall'articolo 5.7 (*Rilascio della Garanzia SACE*) delle Condizioni Generali, l'efficacia della Garanzia SACE è altresì sospensivamente condizionata all'esito positivo di un'istruttoria da parte di SACE e all'emanazione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- (f) L'Importo Massimo Garantito si intenderà automaticamente ridotto (i) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle Obbligazioni Garantite a valere sull'Importo del Finanziamento, di volta in volta rimborsate dall'Impresa Beneficiaria, o da terzi per conto dell'Impresa Beneficiaria, (ii) di un importo pari alla Percentuale Garantita delle somme incassate dal Soggetto Finanziatore in forza di garanzie personali e/o reali prestate in relazione al Contratto di Finanziamento, e (iii) di un importo pari all'intero ammontare di quanto di volta in volta corrisposto da SACE al Soggetto Finanziatore ai sensi della Garanzia SACE.
- (g) Senza pregiudizio per quanto previsto ai punti (a) e (e) che precedono, l'adempimento da parte di SACE delle obbligazioni derivanti a suo carico dalla Garanzia SACE non costituisce rinuncia ai diritti ed alle azioni da essa vantati nei confronti del Soggetto Finanziatore ai sensi di legge e delle Condizioni Generali che, pertanto, potranno essere fatti valere da SACE stessa a tutti gli effetti.
- (h) La Garanzia SACE, in quanto intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59").

2. PAGAMENTI IN FAVORE DI SACE

Ogni pagamento a SACE verrà effettuato sul conto corrente IBAN: IT73K0569603226000019200X32.

3. CESSIONE

La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti alle Obbligazioni Garantite in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, aventi sede in paesi non

sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo⁸², e che abbiano aderito alle Condizioni Generali ai sensi del relativo articolo 13 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*), a condizione che delle suddette cessioni sia data comunicazione a SACE nel rapporto di cui all'articolo 9.1(vii) (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) delle Condizioni Generali, nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei crediti inerenti alle Obbligazioni Garantite in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fermo restando l'obbligo del Soggetto Finanziatore di dare comunicazione a SACE delle suddette cessioni e dazioni in pegno nel rapporto di cui all'articolo 9.1(vii) (*Impegni del Soggetto Finanziatore*) delle Condizioni Generali. Resta inteso che nelle ipotesi di cessione o dazione in pegno dei crediti inerenti alle Obbligazioni Garantite a Banche Centrali dell'Eurosistema, SACE non potrà avvalersi, nei confronti di queste ultime, del diritto di sollevare in sede di escussione le eccezioni previste dal precedente Articolo 1 punto (b) (*Garanzia SACE*).

4. DURATA

4.1. La Garanzia SACE cesserà di avere efficacia alla data in cui il relativo Importo Massimo Garantito si riduca a zero ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1 lettera (f) che precede.

4.2. Alla data in cui l'efficacia della Garanzia SACE venga meno, SACE sarà liberata dagli obblighi da essa assunti.

5. REVIVISCENZA

SACE, nei limiti della Percentuale Garantita, si impegna a corrispondere al Soggetto Finanziatore anche le somme che da questo fossero incassate in pagamento delle Obbligazioni Garantite e successivamente restituite in conseguenza di azione dichiarativa di inefficacia o di azione revocatoria promosse ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni).

6. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni necessarie ai fini della presente Garanzia SACE dovranno effettuarsi con le forme e modalità previste nelle Condizioni Generali.

7. LEGGE E FORO COMPETENTE

La presente Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ai sensi della medesima legge.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla Garanzia SACE sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.

⁸² Si intendono i paesi terzi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849; paesi terzi presenti nell'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi, ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali (i.e. ONU, UE, OFAC).

Allegato 5**RICHIESTA DI ESCUSSIONE DI GARANZIA SACE**

- Garanzia SACE C.U.I n. [-] del [-]
- Contratto di Finanziamento del: [-]
- Soggetto Finanziatore: [-]
- Impresa Beneficiaria: [-]
- Data di erogazione: [-]
- Garanzie reali e personali: [-]
- [Importo Massimo Garantito: [-]]
- [Percentuale Garantita: [-]]

Con riferimento alla Garanzia SACE di cui sopra, si comunica che in data [-]:

[-] l'Impresa Beneficiaria, ha omesso di pagare le seguenti somme dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento:

- [-] Euro a titolo di capitale
- [-] Euro a titolo d'Interessi corrispettivi
- [-] Euro a titolo di oneri accessori⁸³

[-] le somme corrisposte dall'Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento sono state restituite dal Soggetto Finanziatore a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o invalidità] OPPURE [azione revocatoria promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni)], per un importo pari a:

- [-] Euro a titolo di capitale
- [-] Euro a titolo d'Interessi corrispettivi
- [-] Euro a titolo di oneri accessori⁸⁴

Conseguentemente, si richiede il pagamento di quanto dovuto ai sensi della Garanzia SACE mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Soggetto Finanziatore con le seguenti coordinate bancarie:

IBAN: [-]

Causale: [-]

A tal fine il Soggetto Finanziatore dichiara [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁸⁵ di non aver violato gli impegni di cui all'art. 8.1 lettere da (i) a (viii) delle Condizioni Generali e allega la seguente documentazione:

(i) Allegato A - Contabili bancarie attestanti le erogazioni effettuate;

⁸³ Indicare dettaglio delle voci che si intendono coprire a titolo di oneri accessori (es: interessi di mora, altro).

⁸⁴ Indicare dettaglio delle voci che si intendono coprire a titolo di oneri accessori (es: interessi di mora, altro).

⁸⁵ Inserire solo in caso di finanziamento in pool

- (ii) Allegato B - Sollecito/i di pagamento e/o diffida ad adempiere con attestazione di ricezione da parte dell'Impresa Beneficiaria;
- (iii) [Allegato C - Comunicazione di dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine/comunicazione di risoluzione del Contratto di Finanziamento;]⁸⁶
- (iv) [Allegato D – Documentazione attestante le eventuali azioni e rimedi giudiziali avviati per il recupero del credito;]⁸⁷
- (v) [Allegato E - Copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario di disposizione della inefficacia o revocatoria delle somme rimborsate unitamente alla prova dell'adempita restituzione]⁸⁸;
- (vi) Allegato F - Copia conforme all'originale del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie reali e personali.

Il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁸⁹ conviene espressamente che con effetto dalla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE, SACE è automaticamente e pienamente surrogata, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile italiano, nei limiti del pagamento effettuato, e fermo restando l'autonomo diritto di regresso nei confronti dell'Impresa Beneficiaria, nei diritti del Soggetto Finanziatore ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle garanzie accessorie sopra indicate. Inoltre, il Soggetto Finanziatore conviene espressamente che, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richieste ai sensi della Garanzia SACE, ed in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario da tale data, consegnerà prontamente a SACE l'Atto di Surroga di cui all'Allegato 6 delle Condizioni Generali debitamente sottoscritto dal Soggetto Finanziatore e sottoscriverà ogni altro documento necessario e/o porrà in essere ogni opportuna iniziativa per rendere efficace la cessione (ove richiesta da SACE) e/o la surroga di SACE e per consentire a quest'ultima l'esercizio e la tutela dei propri diritti.

I termini in maiuscolo utilizzati nella presente comunicazione hanno il significato ad essi attribuito nella Garanzia SACE sopra indicata.

La presente Richiesta di Escussione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

[Firma Digitale del Rappresentante Legale del Soggetto Finanziatore o del soggetto delegato munito dei necessari poteri]

⁸⁶ Eventuale

⁸⁷ Eventuale

⁸⁸ Eventuale

⁸⁹ Inserire solo in caso di finanziamento in pool

Allegato 6
MODELLO DI ATTO DI SURROGA

Garanzia SACE n° / Codice Unico Identificativo (C.U.I.)	:	[●]
-Soggetto Finanziatore	:	[●]

-Impresa Beneficiaria	:	[●]
------------------------------	---	-----

[●], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●], in persona [del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●],] / [di [●], nato a [●] il [●], residente in [●], in qualità di delegato del legale rappresentante e munito dei necessari poteri in virtù di [●], qui allegati] [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁹⁰ (il **“Soggetto Finanziatore”**).

Premesso che:

- (a) in data [●] SACE S.p.A. (**“SACE”**) ha emesso in favore del Soggetto Finanziatore una garanzia (la **“Garanzia SACE”**) a copertura del mancato rimborso di somme dovute da [●] (l’**“Impresa Beneficiaria”**) allo stesso Soggetto Finanziatore ai sensi del contratto di finanziamento stipulato in data [●] (il **“Contratto di Finanziamento”**);
- (b) in data [●] il Soggetto Finanziatore ha escusso la Garanzia SACE;
- (c) a seguito dell’avvenuta escussione della Garanzia SACE per [il mancato pagamento delle rate di credito] / [l’avvenuta restituzione da parte del Soggetto Finanziatore delle somme corrisposte dall’Impresa Beneficiaria ai sensi del Contratto di Finanziamento, a seguito [di azione dichiarativa di inefficacia o invalidità] / [azione revocatoria] promossa ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (e successive modifiche e integrazioni) e nel dettaglio] indicate nell’Appendice 1, in conformità con la normativa vigente, SACE ha provveduto in data [●] al pagamento in favore del Soggetto Finanziatore dell’importo di euro [●], (l’**“Importo Indennizzato”**);
- (d) a fronte e contestualmente al pagamento dell’Importo Indennizzato, SACE è automaticamente ed espressamente surrogata, anche ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1201 c.c., nella misura di quanto corrisposto al Soggetto Finanziatore, in tutti i diritti e le azioni dello stesso nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi ai sensi del Contratto di Finanziamento, garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l’autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell’Impresa Beneficiaria.

Tutto ciò premesso, il Soggetto Finanziatore:

⁹⁰ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori

1. dichiara di ricevere da SACE l'Importo Indennizzato del valore complessivo pari ad euro [●], e con la sottoscrizione del presente Atto ne rilascia ampia, definitiva e liberatoria quietanza;
2. a seguito del pagamento dell'Importo Indennizzato e nei limiti del valore complessivo di euro [●], anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1201 c.c., surroga espressamente SACE nei propri diritti e azioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi ai sensi del Contratto di Finanziamento, garanzie reali o personali o a questi connessi e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria;
3. limitatamente all'Importo Indennizzato, rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti di SACE correlata e/o comunque connessa alle obbligazioni garantite ai sensi della Garanzia SACE;
4. conferma che, in relazione alle obbligazioni garantite di cui sopra, non ha commesso reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali né illeciti penali e/o amministrativi anche ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
5. si impegna a tenere indenne e manlevata SACE relativamente a ogni pregiudizio che le derivasse, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, opposizioni, rivendicazioni, richieste e pretese connesse ad atti o fatti ascrivibili al Soggetto Finanziatore.

Letto, confermato e sottoscritto⁹¹

Roma, [●]

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

APPENDICE 1

[●]

⁹¹ Da inviare a SACE via PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore
Versione V. 20230112 1.0

Allegato 7
MODELLO DI ATTO DI ADESIONE

**(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO FINANZIATORE FIRMARE DIGITALMENTE
NEI DUE PUNTI ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF, NON SARANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN
FORMATO P7M, OVVERO DOCUMENTI CON UN SOLO PUNTO FIRMA. INVIARE ALLA CASELLA PEC
SACE@PCERT.POSTECERT.IT)**

**OGGETTO: Condizioni Generali per il rilascio di Garanzie da parte di SACE ai sensi del Decreto legge
17 maggio 2022, n. 50**

Facciamo riferimento alle Condizioni Generali V. 20230112 1.0 ed ai relativi allegati pubblicati sul portale on-line Export Plus aventi ad oggetto il rilascio da parte di SACE S.p.A., ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, di garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi al fine di assicurare la necessaria liquidità ad imprese aventi sede in Italia colpite dalla crisi internazionale in atto in Ucraina (le "**Condizioni Generali**"), che abbiamo provveduto ad estrarre integralmente e a memorizzare su supporto durevole.

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto [●], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●] (il "**Soggetto Finanziatore**") intende aderire, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 (*Modalità di adesione alle Condizioni Generali*) delle Condizioni Generali, alle Condizioni Generali medesime e impegnarsi a rispettare quanto in esse contenuto, assumendo tutti i relativi obblighi ed impegni.

A tal fine, il Soggetto Finanziatore, in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●], [o di altro soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●] allegata al presente atto]⁹², anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna, di:

- (a) aver letto attentamente le Condizioni Generali, di conoscerle, di averle comprese e di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti;
- (b) assumere tutti gli obblighi e le dichiarazioni previsti ai sensi delle Condizioni Generali in capo al Soggetto Finanziatore, di essere consapevole degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile all'operatività descritta dalle Condizioni Generali e di impegnarsi per tutta la durata delle stesse al rispetto della normativa di volta in volta applicabile.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 14 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*) delle Condizioni Generali, il Soggetto Finanziatore comunica che potrà essere utilizzato il seguente indirizzo [●] con

⁹² Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.
Versione V. 20230112 1.0

indirizzo PEC [●].

Ai fini del presente atto il Soggetto Finanziatore, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, elegge domicilio presso [●].

Il presente atto di adesione è regolato dalla legge italiana e per ogni controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

[Allega:

A – Poteri di firma]⁹³

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

Il Soggetto Finanziatore, anche in nome e per conto degli eventuali futuri partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente, dichiara di aver letto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle Condizioni Generali:

Articolo 5.3 (*Escussione della Garanzia SACE – Eccezioni di SACE*)

Articolo 10 (*Legge regolatrice – Foro competente*)

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

⁹³ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

Allegato 8
MODELLO DI ATTO DI CESSIONE

a favore di:

SACE S.p.A. (**"SACE"**)

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●]

Gentili Signori,

si fa riferimento alla Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●] (la **"Garanzia SACE"**). I termini in maiuscolo eventualmente utilizzati, ma non definiti separatamente in questo documento hanno il significato loro attribuito nella Garanzia SACE.

Il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁹⁴, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1260 c.c. e ss., cede irrevocabilmente a SACE con efficacia dal [●], data di pagamento dell'indennizzo da parte di SACE ai sensi della Garanzia SACE, tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]⁹⁵ nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]⁹⁶ relativamente all'importo pari ad Euro [●]⁹⁷ (collettivamente, i **"Diritti Ceduti"**).

Il Soggetto Finanziatore garantisce (i) l'esistenza dei Diritti Ceduti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1266 codice civile, (ii) di essere titolare di ogni diritto, titolo e interesse sui Diritti Ceduti e (iii) di non averli precedentemente ceduti ovvero costituito altri vincoli reali sugli stessi.

Il presente Atto di Cessione è retto dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto⁹⁸

[LUOGO], [●]

⁹⁴ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove il cedente agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori

⁹⁵ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

⁹⁶ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

⁹⁷ Identificare le somme in relazione alle quali si chiede / è stato corrisposto l'indennizzo ai sensi della garanzia SACE

⁹⁸ Da inviare a SACE via PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Finanziatore



[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

[Firma Digitale del Rappresentante Legale o altro soggetto munito dei necessari poteri del Soggetto Finanziatore]

Allegato 9
MODELLO DI NOTIFICA DELLA CESSIONE

Lettera raccomandata a.r.

[all'Impresa Beneficiaria]

[al/ai garante/i]

p.c.: SACE S.P.A. ("**SACE**")

Piazza Poli, 37/42

00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[Luogo], [Data]

Oggetto: Contratto di Finanziamento datato [●] (il "**Contratto di Finanziamento**") coperto da Garanzia SACE No. / Codice Unico Identificativo (C.U.I.) [●] (la "**Garanzia SACE**")

Gentili Signori,

facciamo riferimento al Contratto di Finanziamento ed al pagamento effettuato da SACE a valere sulla Garanzia SACE a seguito del vostro inadempimento alle obbligazioni di rimborso previste nel Contratto di Finanziamento, per notificarvi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile che:

1. Il Soggetto Finanziatore [anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]⁹⁹ con atto di cessione del [●] ha irrevocabilmente trasferito a SACE con efficacia dal [●], data di pagamento dell'indennizzo da parte di SACE ai sensi della Garanzia SACE, tutti i crediti, i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore medesimo ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]¹⁰⁰ nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]¹⁰¹ relativamente all'importo pari ad Euro [●]¹⁰² (i "**Diritti Ceduti**").
2. A far data dal pagamento di [valuta] avvenuto in data [●] da parte di SACE quale adempimento delle obbligazioni di SACE ai sensi della Garanzia SACE, SACE è automaticamente ed espressamente surrogata in tutti i crediti, diritti, inclusi quelli di pagamento, le ragioni e le azioni vantati dal Soggetto Finanziatore nei confronti dell'Impresa Beneficiaria [e [●]]¹⁰³ ai sensi del Contratto di Finanziamento [e [●]]¹⁰⁴ fino alla concorrenza della somma corrisposta (i "**Diritti Surrogati**") e il Soggetto Finanziatore

⁹⁹ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove il cedente agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori

¹⁰⁰ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

¹⁰¹ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

¹⁰² Identificare le somme in relazione alle quali è stato corrisposto l'indennizzo ai sensi della garanzia SACE

¹⁰³ Identificare eventuali garanti o terzi obbligati

¹⁰⁴ Identificare i documenti relativi a eventuali garanzie reali e personali

Versione V. 20230112 1.0



[anche per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento]¹⁰⁵ ha inoltre surrogato SACE nei Diritti Surrogati anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del codice civile, fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria.

La presente comunicazione è retta ed interpretata secondo la legge italiana.

[SOGGETTO FINANZIATORE]

Nome: [O]

Titolo: [O] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Soggetto Finanziatore]*

¹⁰⁵ Inserire solo in caso di finanziamento in pool, ove il cedente agisca in nome e per conto di tutti i finanziatori

Allegato 10

RICHIESTA DI ESTENSIONE DEL FINANZIAMENTO

Con la presente si richiede l'estensione, fino a un massimo di complessivi [●], del finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, avente C.U.I. [●].

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

[Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000¹⁰⁶, il sottoscritto [●], titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, conferma tutto quanto dichiarato nella Richiesta di Finanziamento inviata al Soggetto Finanziatore in data [●]].

Il titolare o Legale Rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri dell'Impresa Beneficiaria sottoscrive la presente richiesta in doppio originale o, in alternativa, mediante firma digitale in caso di utilizzo di processi a distanza, e autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento secondo le modalità previste, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora, (a) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti al Soggetto Finanziatore in virtù della garanzia rilasciata e (b) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente richiesta o della violazione degli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento.]

IN CASO DI FINANZIAMENTO RICHIESTO DA UN'IMPRESA BENEFICIARIA CONTROLLANTE PER DESTINARNE IN TUTTO O IN PARTE I PROVENTI IN FAVORE DI UNA O PIÙ IMPRESE BENEFICIARIE CONTROLLATE, SOSTITUIRE LA SEZIONE PRECEDENTE CON QUELLA QUI DI SEGUITO RIPORTATA

[Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [●], titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria Controllante, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, conferma tutto quanto dichiarato nella Richiesta di Finanziamento inviata al Soggetto Finanziatore in data [●]].

Il titolare o Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria Controllante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, in nome e per conto di ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata, sottoscrive la presente richiesta in doppio originale o, in alternativa, mediante firma digitale in caso di utilizzo di processi a distanza, e autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento secondo le modalità previste, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora, (a) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti

¹⁰⁶ In caso di Finanziamento richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficarie Controllate, sostituire la presente sezione con quella alternativa riportata di seguito.



al Soggetto Finanziatore in virtù della garanzia rilasciata e (b) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente richiesta o della violazione degli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento.]

[DATA]

[FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI
NECESSARI POTERI]

Allegato 11 (Facsimile TRACCIATO PIATTAFORMA ONLINE SACE)**RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA SACE**

Con la presente si comunica di aver ricevuto in data [●] una richiesta di estensione, fino a un massimo di complessivi [●], del finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata da SACE, ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, avente C.U.I [●].

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

In relazione a tale Richiesta di Estensione del Finanziamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettera (e), del Decreto, si richiede l'estensione della durata della Garanzia SACE.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [●], Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, del Soggetto Finanziatore, [anche in nome e per conto degli ulteriori partecipanti al Contratto di Finanziamento, in cui rivestirà la qualifica di agente]¹⁰⁷, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, conferma tutto quanto dichiarato nella Richiesta di Garanzia SACE inviata a SACE il [●] e, ad integrazione di quest'ultima, dichiara che (i) ha ricevuto [dall'Impresa Beneficiaria] / [da ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata]¹⁰⁸ del Finanziamento tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Estensione del Finanziamento e (ii) ad eccezione della durata, tutti i termini e le condizioni del Finanziamento restano invariati.

[FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

¹⁰⁷ Inserire solo in caso di finanziamento in pool.

¹⁰⁸ In caso di Finanziamento richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficiarie Controllate, sostituire la presente sezione con quella alternativa riportata di seguito.

Allegato 12

APPENDICE DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA SACE

C.U.I. n [-]

Con la presente, la Garanzia SACE (C.U.I. [-]) è modificata e integrata come di seguito indicato:

- I. Nel paragrafo “Dati identificativi del Contratto di Finanziamento garantito”:
 - il punto 6 è sostituito dal seguente: 6. *(Durata)*: [-]
- II. Nel paragrafo “Caratteristiche della Garanzia SACE”:
 - il punto 2 è sostituito dal seguente: 2. *(Importo Massimo Garantito (di cui oneri accessori non superiori all’1% dell’importo iniziale in linea capitale dell’importo del Finanziamento))*: [-]
 - il punto 4 è sostituito dal seguente: 4. *(Equivalente Sovvenzione Lordo)*: [-]
 - dopo il punto 4 è inserito il seguente punto: 5. *(Codice Variazione Concessione RNA-COVAR)*: [-]

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente, resta fermo quanto previsto nella Garanzia SACE e nei relativi paragrafi denominati “Dati identificativi del Contratto di Finanziamento garantito” e “Caratteristiche della Garanzia SACE”.

L'efficacia della presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE è sospensivamente condizionata al perfezionamento di un accordo estensivo della durata del Finanziamento tra l'Impresa Beneficiaria ed il Soggetto Finanziatore, il quale dovrà darne comunicazione a SACE. Tale circostanza dovrà comunque verificarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal rilascio della presente. Esclusivamente per l'ipotesi prevista dall'articolo 4.10, ultimo capoverso, *(Rilascio della Garanzia SACE)* delle Condizioni Generali, l'efficacia della presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE è altresì sospensivamente condizionata all'esito positivo di un'istruttoria da parte di SACE e all'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del Decreto.

A partire dalla data in cui la presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE diventa efficace, la Garanzia SACE e la presente devono essere interpretati come un unico documento. Pertanto, a partire dalla data predetta, qualsiasi riferimento alla Garanzia SACE contenuto nel Contratto di Finanziamento, nelle Condizioni Generali e nei relativi allegati, dovrà essere inteso come riferimento alla Garanzia SACE, come modificata e integrata dalla presente.

La presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE è regolata dalla legge italiana e sarà interpretata ai sensi della medesima legge.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione della o comunque derivante dalla Garanzia SACE, come modificata e integrata dalla presente Appendice di Estensione della Garanzia SACE, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, ferme restando le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile.